



Abteilung 1  
Präsidium  
Amt für Verwaltungspolizei

Ripartizione 1  
Presidenza  
Ufficio polizia amministrativa

**An die Herren Bürgermeister  
der Gemeinden der Provinz Bozen**

Prot.Nr. 1.4./73.09/389/06 BA/ae

**Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Provincia di Bolzano**

Bozen / Bolzano 20.2.2006

**An die Ordnungskräfte  
Alle Forze dell'ordine**

**Rundschreiben**

verfaßt von Amtsdirektor  
Dr. Alois Brunner

**Circolare**

redatta dal Direttore d'Ufficio  
Dr. Alois Brunner

Vorliegendes Rundschreiben ist eine Zusammenfassung der Gesetze im Anhang, welche die Preis- und Leistungswettbewerbe, die Wettspiele, die lokalen Glücksspiele und den Gebrauch von Spielgeräten regeln.

La presente circolare è il riassunto delle leggi in appendice, che disciplinano i concorsi a premio, le operazioni a premio, i giochi di scommessa, le manifestazioni di sorte locali, l'uso degli apparecchi da gioco.

Diese Gesetze waren bereits Gegenstand des Rundschreibens vom 25.8.2004, welches infolge von Gesetzesänderungen hiermit ersetzt wird.

Tali leggi costituivano già oggetto della Circolare del 25.8.2004, che in seguito a modifiche legislative è sostituita con la presente.

Rundschreiben und Formulare sind abrufbar  
**im Internet unter**  
**<http://www.provinz.bz.it/praesidium/0104>**

Circolare e moduli sono scaricabili dal **sito Internet**  
**<http://www.provincia.bz.it/presidenza/0104>**

Die Formulare dürfen weder im Text noch in deren Gestaltung abgeändert werden, um eine einheitliche Form in der Amtspraxis zu bewahren.

I moduli non devono essere modificati né nel testo, né nella loro configurazione, al fine di garantire uniformi modalità applicative.

Der Landeshauptmann – Il Presidente della Provincia  
*gez./f.to Dr. Luis Durnwalder*

Inhaltsverzeichnis	Seite – pag.	Indice
<b>ABSCHNITT I</b>		<b>TITOLO I</b>
<b>Gewinnspiele</b>	3	<b>Manifestazioni a premio</b>
Preiswettbewerbe	3	Concorsi a premio
Leistungswettbewerbe	3	Operazioni a premio
Veranstalter	4	Promotori
Meldung der Veranstaltung	4	Comunicazione della manifestazione
Spielreglement	4	Regolamento di gioco
Verbotene Gewinnspiele	7	Manifestazioni a premio vietate
Sanktionen	7	Sanzioni
<b>ABSCHNITT II</b>		<b>TITOLO II</b>
<b>Lokale Glücksspiele</b>	8	<b>Manifestazioni di sorte locali</b>
Veranstalter	8	Promotori
Lotterie	8	Lotteria
Tombola	9	Tombola
Glückstopf oder Benefizbank	9	Pesca o banco di beneficenza
Preise	10	Premi
Mitteilung der Veranstaltung	10	Comunicazione della manifestazione
Sanktionen	13	Sanzioni
Steuern	14	Tributi
<b>ABSCHNITT III</b>		<b>TITOLO III</b>
<b>Wettspiele</b>	16	<b>Giochi di scommessa</b>
<b>ABSCHNITT IV</b>		<b>TITOLO IV</b>
<b>Spielgeräte</b>	18	<b>Apparecchi da gioco</b>
Artikel 110 E.T.G.Ö.S.	19	Articolo 110 T.U.L.P.S.
Direktorielle Verordnung	26	Decreto direttoriale
<b>ANHANG</b>		<b>APPENDICE</b>
Übersicht Abschnitte I II III IV	28>33	Sintesi titoli I II III IV
D.L.H. – Tabelle der verbotenen Spiele	34>35	D.P.P. – Tabella dei giochi proibiti
Formulare	36>42	Moduli
Gesetzestexte	44	Testi di legge
- Gewinnspiele	44>55	- manifestazioni a premio
- Art. 86, 88, 110 E.T.G.Ö.S.	56>62	- Art. 86, 88, 110 T.U.L.P.S.
- Steuern	62>65	- Tributi

**GEWINNSPIELE**

Das D.P.R. vom 26.10.2001, Nr. 430, regelt die Preis- und Leistungswettbewerbe sowie die lokalen Gewinnspiele.

Gewinnspiele sind Werbeveranstaltungen, die sich in Preis- oder Leistungswettbewerbe unterscheiden, wobei die Sieger entweder durch das Los oder aufgrund einer persönlichen Leistung ermittelt werden.

Beide Wettbewerbe sind darauf ausgerichtet, ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung bekannt zu machen und gelten daher als marktfördernde Maßnahmen.

Privatrechtlich handelt es sich hierbei um ein einseitiges Versprechen gemäß Artt. 1987 – 1991 des Zivilgesetzbuches, das für die Spielbeteiligten unverbindlich ist.

Die Teilnahme an Preis- oder Leistungswettbewerben muss kostenlos sein, ausgenommen die Post- und Telefongebühren für die Anmeldung zum Gewinnspiel.

**A. DER PREISWETTBEWERB**

In Preiswettbewerben werden die Sieger folgendermaßen ermittelt:

- a) durch das Los;
- b) durch einen Mechanismus, anhand dessen der Sieger allein durch den Zufall ermittelt wird;
- c) aufgrund der Geschicklichkeit oder Fähigkeit der Teilnehmer am Wettbewerb im Beurteilen oder Vorhersehen des Ausgangs von Sport- oder Kulturveranstaltungen, in der Beantwortung von Quizfragen, in Projektwettbewerben u.a.m., deren Beurteilung dritten Personen oder einer Jury überlassen ist;
- d) aufgrund der Geschicklichkeit und Fähigkeit der Spielbeteiligten, welche als Erste die mit Reglement festgelegten Wettbewerbsbedingungen erfüllen.

**MANIFESTAZIONI A PREMIO**

Il D.P.R. 26.10.2001, n. 430 disciplina le manifestazioni a premio nonché le manifestazioni di sorte locali.

Le manifestazioni a premio hanno scopo pubblicitario e possono consistere in concorsi od in operazioni a premio, in cui i vincitori vengono individuati per estrazione o per merito personale dei concorrenti.

Ambedue i concorsi mirano a pubblicizzare un prodotto od una prestazione di servizio e sono considerati, quindi, promozioni per incentivare il commercio.

In diritto privato trattasi di promesse unilaterali di cui agli artt. 1987 – 1991 del codice civile, pertanto non vincolanti per i partecipanti al gioco.

La partecipazione ai concorsi od alle operazioni a premio dev'essere gratuita, eccettuate le ordinarie spese di spedizione o telefoniche ai fini della partecipazione stessa.

**A. IL CONCORSO A PREMIO**

Nei concorsi a premio, l'attribuzione dei premi è fatta dipendere:

- a) dalla sorte;
- b) da qualsiasi congegno che consenta di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore;
- c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive o culturali, a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori, la cui valutazione è riservata a terzi o a una giuria incaricata;
- d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di realizzare per primi le condizioni stabilite dal regolamento.

## **B. DER LEISTUNGSWETTBEWERB**

In Leistungswettbewerben wird mit einem Preis ausgezeichnet, wer in der Lage ist, eine gewisse Ware oder ein bestimmtes Kontingent an Waren oder eine besondere Dienstleistung zu vermarkten.

Der Leistungswettbewerb kann auch darin bestehen, dem Kunden eine andere Ware oder Dienstleistung zu einem verminderten Preis als Prämie anzubieten, sofern der Kunde den Erwerb einer vorher bestimmten Menge von Verkaufsprüben sowie eigene Erstehungskosten von maximal 75% des Handelswertes des Produkts oder der Dienstleistung nachweisen kann.

### **Veranstalter**

Veranstalter von Preis- und Leistungswettbewerben können sein: Produktions-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen sowie eine Gruppe von Handelsunternehmen, die zu Konsortien, Gesellschaften oder Genossenschaften zusammengeschlossen sind.

Genannte Veranstalter können Werbeagenturen oder Fachleute beauftragen, diese in allen Handlungen bei der Veranstaltung zu vertreten.

### **Meldung des Preiswettbewerbes**

Der Veranstalter eines Preiswettbewerbes muss anhand eines vom Ministerium für das Produktionsgewerbe bereitgestellten Vordruckes diesem die Veranstaltung melden. Die Formulare sind bei den Handelskammern erhältlich.

Nicht gemeldet werden müssen die Leistungswettbewerbe. Anstatt der Meldung muss das Reglement am Geschäftssitz des Veranstalters für die gesamte Dauer des Wettbewerbs und für die nachfolgenden zwölf Monate aufbewahrt werden.

Obgenanntes Ministerium überwacht die nationalen Wettbewerbe und verhängt gegebenenfalls die Sanktionen.

### **Spielreglement**

## **B. L'OPERAZIONE A PREMIO**

Nelle operazioni a premio sono designati vincitori coloro che sono in grado di commercializzare un determinato prodotto o una determinata quantità di prodotti od una determinata prestazione di servizio.

Sono considerate operazioni a premio anche le manifestazioni, nelle quali all'acquirente viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove d'acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non dev'essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o del servizio.

### **Promotori**

Promotori di concorsi e di operazioni a premio possono essere: le imprese produttrici o commerciali, fornitrici di beni o di servizi nonché le organizzazioni rappresentative di imprese costituite sotto forma di consorzi o di società, anche cooperative.

I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli nell'adempimento di tutte le attività relative alla manifestazione a premio.

### **Comunicazione del concorso a premio**

Il promotore che svolge un concorso a premio deve darne comunicazione al Ministero delle attività produttive, utilizzando il prestampato da esso predisposto. I prestampati sono disponibili presso le camere di commercio.

Non dev'essere comunicata l'operazione a premio. In luogo della comunicazione è fatto obbligo di conservare il regolamento presso la sede della ditta promotrice per tutta la durata del concorso e per i dodici mesi successivi alla conclusione del concorso.

Il Ministero delle attività produttive esercita il controllo sui concorsi nazionali e, se del caso, infligge le sanzioni.

### **Regolamento di gioco**

Für Leistungswettbewerbe oder für Preiswettbewerbe muss ein Reglement erstellt werden mit folgenden Angaben:

- a) Veranstalter,
- b) Dauer, territoriale Grenzen, Spielweise,
- c) Art und Richtwert der Spielpreise und Zeitpunkt der Preisübergabe,
- d) Namhaftmachung des gemeinnützigen Vereins, dem die nicht abgeholten oder vergebenen Preise zugesprochen werden,
- e) Hinweis, dass jedermann ins Reglement Einsicht nehmen kann.

### **Preise**

Die Preise bei Gewinnspielen können sein: Sachpreise, Dienstleistungen, Preisabschläge, Lottoscheine, Scheine der Staatslotterie, Legitimationsurkunden (Art. 2002 ZGB), die für den Handel bewertbar sind. Die Preise unterliegen der MwSt. oder der entsprechenden Ersatzsteuer.

Verboten sind: Bargeld, Aktien und sonstige Wertpapiere, Gesellschaftsanteile, Investmentfonds und Polizzen von Lebensversicherungen.

### **Dauer des Gewinnspiels**

Preiswettbewerbe müssen innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, Leistungswettbewerbe innerhalb von 5 Jahren. Die Preise müssen innerhalb von 6 Monaten nach Spielende dem Gewinner überreicht werden.

### **Preiszuschlag**

Der Preiszuschlag erfolgt in Anwesenheit eines Notars oder einer von der Handelskammer namhaft gemachten Person oder eines Stellvertreters. Die Spesen gehen zu Lasten des Veranstalters.

### **Kaution**

Um das Preisversprechen abzusichern, muss der Veranstalter eine Sicherheitsleistung erbringen, und zwar:

- a) in Preiswettbewerben mit einer Kaution

Per lo svolgimento di concorsi od operazioni a premio dev'essere redatto un regolamento di gioco contenente i seguenti dati:

- a) il promotore,
- b) la durata, l'ambito territoriale e le modalità di gioco,
- c) la natura e il valore indicativo dei premi nonché il termine per la consegna degli stessi,
- d) la nomina dell'organizzazione di utilità sociale beneficiaria, alla quale saranno attribuiti i premi non ritirati o assegnati,
- e) la facoltà di chi vi abbia interesse di prendere in visione il regolamento.

### **Premi**

I premi messi in palio possono essere beni o servizi, sconti di prezzo, giocate del lotto, biglietti delle lotterie nazionali, documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.) suscettibili di valutazione economica. I premi sono assoggettati all'IIVA o alla relativa imposta sostitutiva.

Sono vietati i premi: il denaro, i titoli azionari, i titoli di credito, le quote di capitale societario, i fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita.

### **Durata della manifestazione**

I concorsi a premio devono concludersi entro un anno, le operazioni a premio entro 5 anni. I premi messi in palio sono consegnati ai vincitori entro 6 mesi dalla conclusione del concorso.

### **Assegnazione dei premi**

L'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico del promotore, alla presenza di un notaio o della persona designata dalla camera di commercio o di un suo delegato.

### **Cauzione**

Al fine di garantire la corresponsione dei premi, il promotore deve prestare cauzione in misura pari:

- a) al valore complessivo dei premi promessi

entsprechend dem Gesamtwert der Preise,

**b) in Leistungswettbewerben** mit einer Kautions entsprechend 20% des Gesamtwertes der versprochenen Preise.

Sollte es nicht möglich sein, den Gesamtwert der Preise zu ermitteln, wird dieser an den Ergebnissen von vorausgegangenen, ähnlichen Veranstaltungen gemessen.

Die Kautions wird zu Gunsten des Ministeriums für das Produktionsgewerbe hinterlegt und wird beim Preiswettbewerb innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Veranstaltung freigegeben, beim Leistungswettbewerb nach Ablauf von zwölf Monaten.

Bei Leistungswettbewerben kann auf die Kautions verzichtet werden, wenn der Preis sofort nach Erwerb der Ware oder Dienstleistung überreicht wird.

Die Kautions wird vom Ministerium einbehalten, wenn Unregelmäßigkeiten in der Preisverteilung festgestellt werden.

### **Kontrolle**

Der Notar oder wer an seiner statt überprüft die Hinterlegung der Kautions, die Echtheit der Unterschriften und die Übergabe der Preise.

### **Ausnahmen**

Nicht als Preis- oder Leistungswettbewerbe gelten:

**a)** Wettbewerbe für die Erstellung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken oder jene, welche die Prämierung von Marktstudien vorsehen, bei denen der Preis als Entschädigung der Projektstudie gilt;

**b)** Gewinnspiele am Sitz von Radio- oder Fernsehstationen, wobei die Preise den anwesenden Spielbeteiligten vorbehalten sind;

**c)** Leistungswettbewerbe, wobei der Preis in einem Preisnachlass auf die Ware oder Dienstleistung besteht, sofern der Rabatt nicht zum Zwecke der Werbung für das Angebot gewährt wird;

in caso di concorsi a premio;

**b)** al 20 per cento del valore complessivo dei premi promessi in caso di operazioni a premio.

Nei casi in cui non sia possibile stabilire il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso sarà determinato, in via presuntiva, sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni.

La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed è svincolata: nel caso del concorso a premio, entro sei mesi dalla conclusione della manifestazione, nella operazione a premio, trascorsi dodici mesi dalla conclusione della manifestazione.

La cauzione non è prestata per l'operazione a premio, qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso.

La cauzione è incamerata dal Ministero, se vengano riscontrate irregolarità nell'assegnazione dei premi.

### **Controllo**

Il notaio od altro incaricato verifica la prestazione della cauzione, attesta l'autenticità delle firme e la consegna dei premi.

### **Esclusioni**

Non si considerano concorsi od operazioni a premio:

**a)** i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera;

**b)** le manifestazioni svoltesi presso le sedi di emittenti radiotelevisive, dove i premi sono riservati alle persone presenti al concorso;

**c)** le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo;

**d)** Gewinnspiele, wobei die Sachpreise nur geringen Handelswert haben, vorausgesetzt, dass der Gewinn nicht in irgendwelcher Weise mit der Art oder dem Umfang der verkauften Ware zusammenhängt;

**e)** Gewinnspiele, wobei die Preise öffentlichen Körperschaften oder Organisationen zugute kommen, welche ausschließlich sozialen oder wohltätigen Zwecken dienen.

### **Verbotene Gewinnspiele**

Die Gewinnspiele sind verboten, wenn:

**a)** die angewandte Technik in Preis- und Leistungswettbewerben die absolute Zuverlässigkeit und die Chancengleichheit der Spieler nicht gewährleistet, indem der Veranstalter oder sonst wer die Siegerwahl beeinflussen kann oder die Teilnahme am Spiel illusorisch macht;

**b)** das Staatsmonopol auf Spiele und Wetten ausgehöhlt wird;

**c)** Wettbewerbs- und Marktverzerrungen hinsichtlich des Gemeinschaftsrechts auftreten;

**d)** das Spiel Mittel zum Zweck wird, Werbung für Waren zu machen, für welche diese verboten ist.

### **Sanktionen**

Außer den von Artt. 718 – 723 StGB vorgesehenen Strafen sieht Art. 124 des kgl. G.D. vom 19. Oktober 1938, Nr. 1933, die nachstehenden Verwaltungsstrafen vor. Sie werden nach den Verfahrensvorschriften gemäß Gesetz vom 24. November 1981, Nr. 689, vom Ministerium für das Produktionsgewerbe verhängt.

#### **Tatbestände**

**1. Abhaltung von verbotenen Gewinnspielen:** ein- bis dreifache Mehrwertsteuer und jedenfalls nicht weniger als 2.582 Euro.

**2. Abhaltung von nicht gemeldeten Preiswettbewerben:** 2.065 bis 10.329 Euro. Für die verspätete Meldung ist die Geldstrafe um 50% reduziert.

**3. Abhaltung eines von der Meldung**

**d)** le manifestazioni con premi costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite, alle quali le offerte stesse sono collegate;

**e)** le manifestazioni, nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

### **Manifestazioni vietate**

Sono vietate le manifestazioni a premio, se:

**a)** il meccanismo dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisca la pubblica fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in quanto consenta al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure renda illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

**b)** vi sia elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse;

**c)** vi sia turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

**d)** vi sia lo scopo di fare pubblicità a un prodotto, per il quale è vietata la pubblicità.

### **Sanzioni**

Oltre alle sanzioni di cui agli artt. 718 – 723 del codice penale, il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 124 prevede sanzioni amministrative riportate in seguito. Sono irrogate dal Ministero delle attività produttive secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Fattispecie**

**1. Effettuazione di manifestazioni a premio vietate:** da 1 a 3 volte l'ammontare dell'IVA, comunque un importo non inferiore a 2.582 €.

**2. Effettuazione di concorso a premio senza previa comunicazione:** da 2.065 a 10.329 Euro. La sanzione è ridotta al 50%, in caso di comunicazione tardiva.

**3. Effettuazione di concorso a premio**

abweichenden Preiswettbewerbes: 1.032 bis difforme dalla comunicazione: da 1.032 a 5.164 Euro.

—○—○—○—○—○—○—



**LOKALE GLÜCKSSPIELE**

Lokale Glücksspiele sind: die Lotterie, die Tombola, der Glückstopf oder die Benefizbank.

**Veranstalter**

Lokale Glücksspiele dürfen durchgeführt werden von:

- a) juristischen Personen sowie von Vereinigungen und Komitees (darunter fallen auch die Schulklassen), die von Art. 14 und folgende des Zivilgesetzbuches geregelt sind und im Sinne des Volontariatsgesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, keine Gewinnabsichten verfolgen, sondern ausschließlich der Fürsorge, Kultur, Freizeit oder dem Sport dienen;
- b) gemeinnützigen Vereinigungen gemäß Art. 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Dezember 1997, Nr. 460 (O.N.L.U.S.), sofern die Veranstaltung zur Finanzierung der Vereinstätigkeit gilt.

**A. LOTTERIE**

Die Lotterie besteht im Verkauf von Scheinen, die einem Matrizenblock abgetrennt werden und gemäß der Reihenfolge der Ziehung einen oder mehrere Preise gewinnen macht.

Der Verkauf der Lotteriescheine ist auf die Provinz des Veranstaltungsortes beschränkt.

Die zum Verkauf angebotenen Lotteriescheine dürfen den Gesamtbetrag von 51.645,69 Euro nicht überschreiten. Die Scheine sind mit Serie und fortlaufender Nummer gekennzeichnet. Sie müssen nicht vidimiert sein.

**Dokumente**

Folgende Dokumente sind erforderlich:

Meldeformular, Spielreglement, in welchem Preis und Anzahl der Scheine, Ausstellungsort und Auflistung der Preise, Ort und Zeit der Verlosung sowie der Überreichung der Preise

**MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI**

Sono manifestazioni di sorte locali: la lotteria, la tombola, la pesca o il banco di beneficenza.

**Promotori**

Le manifestazioni di sorte locali possono essere promosse da:

- a) enti morali nonché da associazioni e comitati (rientra in tale categoria anche la classe di istituti scolastici), disciplinati dagli artt. 14 e seguenti del codice civile che non hanno, ai sensi della legge 11.8.1991, n. 266, fini di lucro, ma solo scopo assistenziale, culturale, ricreativo o sportivo;
- b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460 (O.N.L.U.S.), quando dette manifestazioni siano necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

**A. LOTTERIA**

Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.

La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, sede della manifestazione.

L'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non deve superare la somma di 51.645,69 Euro. I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva. Non devono essere vidimati.

**Documentazione**

È prescritta la seguente documentazione:

modulo di comunicazione e regolamento di gioco, in cui sono indicati prezzo e numero di biglietti, luogo di esposizione e descrizione dei premi, luogo ed orario per l'estrazione e la

anzugeben sind.

## **B. TOMBOLA**

Die Tombola besteht in der Ziehung von Nummern, die von 1 bis 90 der Spielkarte entsprechen. Die Karten sind mit Serie und fortlaufender Nummer gekennzeichnet. Zur Siegeskarte wird, welche als Erste mit den gezogenen Nummern übereinstimmt.

Es kann zwar eine unbeschränkte Anzahl von Karten verkauft werden, aber der Gesamtwert der Preise darf den Betrag von 12.911,42 Euro nicht überschreiten.

Der Verkauf der Spielkarten ist auf das Gemeindegebiet des Veranstaltungsortes sowie auf die angrenzenden Gemeinden beschränkt.

### **Dokumente**

Folgende Dokumente sind erforderlich:

Meldeformular, Spielreglement mit Auflistung der Sachpreise und Kaufpreis der Spielkarte, Bestätigung über die hinterlegte Kautions.

### **Kautions**

Beim Tombolaspiel (nicht bei Lotterie und Glückstopf !) muss eine Kautions zu Gunsten der Gemeinde hinterlegt werden, die dem Gesamtwert der Preise entspricht.

## **C. Glückstopf oder Benefizbank**

Der Glückstopf oder die Benefizbank besteht im Verkauf von Losen, die nicht, wie der Lotterieschein, mit einer Matrize gekennzeichnet sind. Eine bestimmte Anzahl von Losen müssen Preistreffer sein.

Der Ertrag aus dem Verkauf der Lose darf die Summe von 51.645,69 Euro nicht überschreiten. Der Verkauf der Lose ist auf das Gemeindegebiet der Veranstaltung beschränkt.

Die einzige erforderliche Unterlage ist das Meldeformular.

consegna dei premi.

## **B. TOMBOLA**

Per tombola si intende l'estrazione di numeri da 1 a 90, contrassegnati nella cartella portante la serie ed il numero progressivo. Vince la cartella che corrisponde per prima all'estrazione dei numeri.

Il numero delle cartelle che si possono emettere non è limitato, ma i premi posti in palio non devono superare la somma di 12.911,42 Euro.

La vendita delle cartelle è limitata al territorio del comune, nel quale la tombola si estrae ed ai comuni limitrofi.

### **Documentazione**

È prescritta la seguente documentazione:

il modulo di comunicazione, il regolamento di gioco, l'enumerazione dei premi, l'indicazione del prezzo della cartella, l'attestazione della cauzione prestata.

### **Cauzione**

Per la tombola (non per la lotteria e la pesca!) dev'essere prestata a favore del comune una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi.

## **C. Pesca o banco di beneficenza**

La pesca o banco di beneficenza consiste nella vendita di biglietti che non sono contrassegnati da una matrice, come il biglietto della lotteria. Un determinato numero di biglietti è abbinato ai premi in palio.

Il ricavato della vendita dei biglietti non deve eccedere la somma di 51.645,69 Euro. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui si effettua la manifestazione.

Quale documentazione è sufficiente il modulo di comunicazione.

## Preise

Die Preise aus Lotterie, Glückstopf oder Benefizbank dürfen nicht in Geld, öffentlichen oder privaten Schuldscheinen, Wertpapieren oder Edelmetall in Barren bestehen, sondern in Dienstleistungen oder beweglichen Gütern.

Der Verkauf von Losen oder Tombolakarten mittels Glücksrad oder ähnlicher Vorrichtungen ist verboten.

## Meldung der Veranstaltung

Der gesetzliche Vertreter des Vereins muss die Veranstaltung mindestens 30 Tage vorher dem Präfekten\* sowie dem Bürgermeister melden.

\* In den autonomen Provinzen Bozen und Trient sind gemäß Art. 20 des Sonderstatuts anstelle des Präfekten die Landeshauptleute für die öffentlichen Veranstaltungen zuständig. Die Verwaltungspolizei des Landes teilt die Maßnahmen an den Polizeidirektor mit (D.P.R. 686/73).

Der Bürgermeister stellt eine Empfangsbestätigung aus, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für die Veranstaltung zutreffen. Genannte Bestätigung ist zwar vom Gesetz nicht vorgeschrieben, aber zweckmäßig, weil sie dem Veranstalter bestätigt, das Glücksspiel ordnungsgemäß gemeldet zu haben. Deren Verweigerung würde bedeuten, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Veranstaltung fehlten.

Mit dem Finanzgesetz vom 24. November 2003, Nr. 326, Art. 39, Abs. 13-quinquies, ist die Vorschrift eingeführt worden, dass die Veranstaltungen von lokalen Glücksspielen (Lotterie, Tombola, Glückstopf), noch bevor sie der Gemeinde gemeldet werden, zunächst an die Monopolverwaltung des Staates – Außenstelle Trient – gemeldet werden.

Genannte Verwaltung stellt daraufhin die Unbedenklichkeitserklärung aus oder verweigert diese, wenn eine der gesetzlichen Voraussetzungen für die Abhaltung der Veranstal-

## Premi

I premi delle manifestazioni di lotteria o di pesca o banco di beneficenza non possono consistere in denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari o metalli preziosi in verghe, ma solo in servizi o beni mobili.

È vietata la vendita di biglietti e di cartelle a mezzo di ruote della fortuna o simili.

## Comunicazione della manifestazione

I rappresentanti legali degli enti organizzatori della manifestazione ne danno comunicazione almeno 30 giorni prima al prefetto\* e al sindaco.

\* Nelle Province autonome di Bolzano e Trento, a norma dell'art. 20 dello statuto speciale, la competenza del Prefetto in materia di pubblici spettacoli è demandata ai Presidenti delle Province. La Polizia amministrativa della Provincia comunica i provvedimenti al Questore (D.P.R. 686/73).

Il sindaco rilascia ricevuta di consegna, verificata la sussistenza dei requisiti di legge per la manifestazione. Il rilascio di detto documento, ancorché non prescritto dalla legge, risulta opportuno, in quanto dà conferma dell'avvenuta denuncia della manifestazione di sorte locale. Viceversa, il diniego del rilascio dello stesso significherebbe il difetto di requisiti di legge richiesti per lo svolgimento della manifestazione.

Con la legge finanziaria 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 13-quinquies, è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di Trento, ancor prima che al comune, le manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, pesca).

Di seguito, la predetta amministrazione rilascia il nulla osta alla manifestazione o lo rifiuta, qualora manchino i requisiti di legge per lo svolgimento della manifestazione.

tung fehlen sollte. Würde die Monopolverwaltung innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Meldung weder die Unbedenklichkeitserklärung ausstellen, noch die Ablehnung mitteilen, gilt die Unbedenklichkeitserklärung von Gesetzeswegen als gegeben.

Erst nach Ablauf der 30 Tage kann das Glücksspiel an Gemeinde und Land gemeldet werden. Für diese gilt nach wie vor die Verpflichtung, die Voraussetzungen für die Durchführung der Veranstaltung zu prüfen und zwar in der Frist von 30 Tagen, sodass die Meldung an die Gemeinde ebenfalls 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn gemacht werden muss.

Die Meldung hat gemäß Art. 39, Abs. 13-quinquies, G.D. vom 30.9.2003, Nr. 269, nach den von der staatlichen Monopolverwaltung mit direktorieller Maßnahme vorgeschriebenen Form und Modalitäten zu erfolgen, wofür ein Vordruck am 22.7.2004 bereitgestellt wurde.

Bezüglich des Sprachgebrauchs bestimmt Art. 3 des D.P.R. 15.7.1988, Nr. 574: „Die in Art. 1 angeführten Organe, Ämter und Konzessionsunternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen so einrichten oder anpassen, dass der Gebrauch der einen und der anderen Sprache möglich ist. Zu diesem Zweck müssen die Hilfsmittel und die Unterlagen in beiden Sprachen zur Verfügung gestellt werden, sofern es sich um solche handelt, die laut Gesetz, Verordnung oder Vertrag von den Organen, den Ämtern und den Konzessionsunternehmen nach Art. 1 geliefert oder bereitgestellt werden müssen.“

Wer ein Glücksspiel organisiert, ohne es der zuständigen Behörde gemeldet zu haben, wird nach Art. 113-bis des kgl.G.D. vom 19.10.1938, Nr. 1933, mit einer Verwaltungsstrafe von 1.032 bis 10.329 € bestraft.

Wer trotz der Verweigerung der Unbedenklichkeitserklärung oder in Missachtung der von der Monopolverwaltung auferlegten Vorschriften ein Glücksspiel organisiert, unterliegt außer der Geldstrafe

Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia emesso il provvedimento di assenso o di diniego, il nulla osta si intende per legge concesso.

Solo una volta trascorso il termine di 30 giorni, la medesima comunicazione potrà essere presentata al comune ed alla provincia. Per queste ultime vige tutt'ora l'obbligo di valutare, entro il termine di 30 giorni, i requisiti per lo svolgimento della manifestazione, sicché la comunicazione al comune parimenti dovrà avvenire 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La comunicazione è da effettuarsi a norma dell'art. 39, comma 13-quinquies, D.L. 30.9.2003, n. 269, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Detto modulo è stato messo a disposizione in data 22.7.2004.

Circa l'uso della lingua nei rapporti della pubblica amministrazione con i cittadini, recita l'art. 3 del D.P.R. 15.7.1988, n. 574: “Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.”

È punito a norma dell'art. 113-bis regio decreto-legge, 19.10.1938, n. 1933, con la pena pecuniaria amministrativa da 1.032 € a 10.329 €, chi organizza la manifestazione di sorte locale senza previa comunicazione.

È punito con l'arresto fino ad un anno, fatto salvo la sanzione amministrativa, chi organizza la manifestazione di sorte locale, stante il diniego del nulla osta o per inosservanza di prescrizioni impartite dalla

einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr.

**Nicht meldepflichtig** gemäß Art. 13, D.P.R. 430/01, sind die lokalen Glücksspiele, welche von politischen Parteien oder Bewegungen anlässlich von lokalen Veranstaltungen ausgetragen werden.

Ebenso nicht meldepflichtig ist die Tombola in privaten Kreisen (Hausgäste), wenn die Tombola allein zum Zwecke der Unterhaltung gespielt wird.

Als einfache Veranstaltung im Sinne des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, und nicht als lokales Glücksspiel gelten Preiskarten, Preiskegeln, Schachwettbewerbe etc., sofern diese nicht zu Gewinnabsichten des Veranstalters bestimmt sind, sondern nur für gemeinnützige Zwecke. Der Preisgewinn hängt hier nicht allein vom Zufall ab, sondern von der Fähigkeit des Spielers, weshalb obige Wettbewerbe nicht dem Glücksspiel zugeordnet werden.

### **Ankündigung**

Die Spiele Tombola und Lotterie müssen durch Anschlag des Meldeformulars an der Gemeindetafel bekannt gegeben werden.

### **Ziehung**

Der Veranstalter des Lotterie- und Tombolaspiels muss, noch bevor die Ziehung stattfindet, die Register sowie die nicht verkauften Lotteriescheine und Tombolakarten einsammeln. Er überprüft, ob die Serie und Nummerierung der Register jenen der Handelsrechnung entsprechen. Die nicht abgegebenen Scheine und Karten werden für Spielzwecke ungültig erklärt, was der Öffentlichkeit vor der Ziehung bekannt zu geben ist.

### **Aufsicht**

Die Ziehung muss unter Aufsicht der vom Bürgermeister beauftragten Person erfolgen. Es muss nicht unbedingt ein Beamter der Gemeinde sein.

Beim Glückstopf überprüft der Veranstalter

Amministrazione dei Monopoli di Stato.

**Non sono soggette a previa comunicazione** ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 430/01, le manifestazioni di sorte locali organizzate da partiti o movimenti politici, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali.

Parimenti, non è soggetta a comunicazione la tombola effettuata in ambito familiare e privato, organizzata per fini prettamente ludici.

È considerata semplice manifestazione ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e non manifestazione di sorte locale, la gara di carte, di birilli, di scacchi ecc., sempre che il gioco non sia destinato a fini di lucro del promotore, ma a fini di utilità sociale. La vincita del premio non è solo aleatoria, ma è attribuita innanzitutto alla capacità individuale del giocatore; pertanto, le gare sopra citate, non appartengono alla categoria del gioco d'azzardo.

### **Avviso**

La lotteria e la tombola devono essere rese pubbliche mediante l'affissione del modulo di comunicazione all'albo del comune.

### **Estrazione**

Per le lotterie e per le tombole l'organizzatore provvede, prima dell'estrazione, a ritirare i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnate sono dichiarati agli effetti del gioco nulli; tale circostanza è comunicata al pubblico prima che si proceda all'estrazione.

### **Vigilanza**

L'estrazione è effettuata alla presenza della persona incaricata dal sindaco che non dev'essere necessariamente un dipendente dell'ente pubblico.

Nel caso di pesca o banco di beneficenza il

die Anzahl der verkauften Lose und schließt die Veranstaltung in Anwesenheit des Beauftragten des Bürgermeisters, indem er ein Protokoll verfasst, wovon eine Kopie dem Landeshauptmann übermittelt und eine dem Gemeindebeauftragten aushändigt wird.

Beim Tombolaspiel muss der Veranstalter innerhalb von 30 Tagen nach der Ziehung dem Gemeindebeauftragten die Überreichung der Preise an die Gewinner bestätigen.

Daraufhin verfügt der Beauftragte die sofortige Freigabe der Kautions. Die Gemeinde verfügt die Einbehaltung der Kautions, sollten die Preise nicht fristgerecht den Gewinnern übergeben worden sein.

Der Landeshauptmann verbietet die Veranstaltung, wenn entweder eine im Spielreglement vorgesehene Voraussetzung fehlt oder die Veranstaltung statutenwidrig ist.

### **Sanktionen**

Außer den von Artt. 718 – 723 StGB vorgesehenen Strafen sieht Art. 113-bis des kgl. G.D. vom 19. Oktober 1938, Nr. 1933, nachstehende Verwaltungsstrafen vor. Sie werden nach dem Verfahren gemäß Gesetz vom 24. November 1981, Nr. 689, von der Gemeinde verhängt und ihr zu Gunsten gehen die Einnahmen.

### **Tatbestände**

1. Abhaltung eines verbotenen lokalen Glücksspiels: 1.032 bis 10.329 Euro.
2. Verkauf und Verteilung auf Italienischem Staatsgebiet von ausländischen Lotteriescheinen (z.B. Deutsche Klassenlotterie) oder Preis-Anleihepapieren: 1.032 bis 10.329 Euro.
3. Werbung für ein nicht genehmigtes, lokales Glücksspiel: 309 bis 3.098 Euro. Der Strafsatz wird verdoppelt, wenn die Werbung über die Medien erfolgt.
4. Teilnahme an einem nicht genehmigten, lokalen Glücksspiel: 154 bis 929 Euro.

promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza dell'incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendone processo verbale, di cui invia copia al Presidente della Provincia ed altra copia consegna all'incaricato del sindaco.

Per la tombola, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del comune la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

Dopodiché l'incaricato dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori entro il termine succitato.

Il Presidente della Provincia vieta la manifestazione in caso di difetto di condizioni previste dal regolamento o se sia contrasto con i fini statutari.

### **Sanzioni**

Oltre alle sanzioni di cui agli artt. 718 – 723 codice penale, il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 113-bis prevede le sanzioni amministrative citate in seguito. Sono irrogate dal comune secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi vanno a favore del comune.

### **Fattispecie**

1. Effettuazione di manifestazioni di sorte locali vietate: da 1.032 a 10.329 Euro.
2. Vendita e distribuzione in Italia di biglietti di lotterie aperte all'estero (p.es. „Deutsche Klassenlotterie“) o di titoli per prestiti stranieri a premio: da 1.032 a 10.329 Euro.
3. Pubblicità di manifestazioni di sorte locali non consentite: da 309 a 3.098 Euro. La sanzione è raddoppiata se la pubblicità è effettuata tramite i mass media.
4. Partecipazione a manifestazioni di sorte locali non consentite: da 154 a 929 Euro.

## Steuern

Die **Gewinnspiele** sind den Vorschriften der direkten und indirekten Steuern unterworfen, zumal sie nur von Handelsunternehmen betrieben werden.

Die Mehrwertsteuer auf den Einkauf und die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen, die als Preise in Gewinnspielen eingesetzt werden, ist nicht absetzbar.

Anders ist die Gesetzeslage bei den **lokalen Glücksspielen**, die den gemeinnützigen Vereinigungen vorbehalten sind.

Als nicht gewinnorientierte Organisationen gelten Vereine, die nicht persönliche Gewinnabsichten verfolgen, sondern ausschließlich gemeinnützigen Zwecken dienen.

Sowohl die Vereinigungen, die im Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen eingetragen sind, als auch die gemeinnützigen Einrichtungen (ONLUS) genießen die von Art. 8 des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, vorgesehenen Steuerbegünstigungen. Sie sind befreit von der Stempel- und Registergebühr, Mehrwertsteuer, Steuer aus Schenkungs- und Erbschaftszuwendungen, Einkommenssteuer (IRPEG - ILOR), Ausgabe des Inkasso-Steuerbelegs (Art. 15, G. 460/97).

Außerdem sieht das Legislativdekret vom 4.12.1997, Nr. 460, Art. 2, Abs. 2, für obgenannte Vereinigungen folgende Befreiung vor:

„Die Tätigkeiten, vorgesehen von Art. 108, Abs. 2-bis, Bst. a) der vereinheitlichten Gesetze über die Ertragssteuer [Art. 143, neuer E.T.], genehmigt mit D.P.R. vom 22.12.1986, Nr. 917, sind, wie im Abs. 1 abgeändert, von allen anderen Steuern befreit; ausgenommen ist die Regelung über die Befreiung von der Mehrwertsteuer.“

Art. 40 und 41 vom kgl.GD. vom 19.10.1938, Nr. 1933, hatten eine 10%ige Abgabe – Lotteriesteuer – auf den Gesamtbetrag aus den Einnahmen der verkauften Lose vorgesehen. Aufgrund der übereinstimmenden Bestim-

## Tributi

Le **manifestazioni a premio** sono soggette al regime tributario disciplinante le imposte dirette ed indirette, essendo esse praticate solo da imprese commerciali.

L'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio non è detraibile.

Diversa è la disciplina delle **manifestazioni di sorte locali** che sono riservate alle associazioni non lucrative di utilità sociale.

Quali organizzazioni non lucrative si considerano le associazioni che non perseguono fini di lucro individuali, ma esclusivamente fini di utilità sociale.

Sia le associazioni volontarie iscritte al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, sia le associazioni di utilità sociale (ONLUS) godono, ai sensi dell'art. 8 della legge 11.8.1991, n. 266, delle seguenti agevolazioni fiscali: esenzione dall'imposta di bollo e di registro, dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta su donazioni ed attribuzioni di eredità, dalle imposte sui redditi (IRPEG - ILOR), dal rilascio dello scontrino fiscale sui corrispettivi (art. 15, L. 460/97).

Inoltre prevede il decreto legislativo del 4.12.1997, n. 460, art. 2, comma 2, per le organizzazioni sopraindicate il seguente esonero:

“Le attività indicate nell'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi [art. 143 nuovo t.u.], approvato con D.P.R. del 22.12.1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.”

Gli artt. 40 e 41 del regio decreto legge 19.10.1938, n. 1933, avevano previsto una imposta del 10% – tassa di lotteria – sull'importo complessivo del ricavato dai biglietti venduti. Visto il combinato disposto

mungen von Art. 2, Abs. 2 des Lgs.D. vom 4.12.1997, Nr. 460, Art. 16, Bst. a) und f) des D.P.R. vom 26.10.2001, Nr. 430 und Art. 19 des G. vom 27.12.1997, Nr. 449, wonach Art. 40 und 41 abgeschafft wurden, ist die Lotteriesteuer von den obgenannten Vereinigungen nicht mehr geschuldet.

Art. 30 des D.P.R. vom 29.9.1973, Nr. 600, verlangt, mit Vorbehalt des Rückgriffsrechts, einen Einbehalt von 10% als Quellensteuer auf die Preise aus Lotterie, Tombola, Glückstopf oder Benefizbank, die von gemeinnützigen Vereinigungen veranstaltet werden.

Für diese Steuerpflicht fungiert der Veranstalter als Steuersubstitut, das heißt, er muss gemäß Art. 8, D.P.R. vom 29.9.1973, Nr. 602, die Steuer mit dem Vordruck F24 – Kod. 1046 innerhalb des 15. Tages des auf die Preisverteilung folgenden Monats einzahlen und kann daraufhin die bereits bezahlte Steuer vom Gewinner, der der eigentliche Steuerschuldner ist, rückverlangen.


Weder die Gewinnspiele noch die lokalen Glücksspiele müssen an die Italienische Autorengesellschaft (S.I.A.E.) gemeldet werden.

dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, art. 16, lett. a) e f) del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e art. 19 della L. 27.12.1997, n. 449, secondo cui gli artt. 40 e 41 sono stati abrogati, la tassa di lotteria non è più dovuta da parte delle associazioni sopra descritte.

Sono soggetti di cui all'art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, a facoltà di rivalsa, a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, stabilita nel 10%, i premi di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza.

Per questo onere tributario i promotori fungono in veste di sostituti di imposta, significando che entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la premiazione, essi sono tenuti, a norma dell'art. 8, D.P.R. 29.9.1973, n. 602, al versamento con il modulo F24 cod. – 1046 dell'imposta dovuta, con facoltà di chiedere il rimborso dal vincitore, che è il vero debitore dell'imposta.

Né le manifestazioni a premio, né le manifestazioni di sorte locali devono essere denunciate alla società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)





**WETTSPIELE**

Die verschiedenen Wettspiele sind vom Gesetz verboten, beziehungsweise dürfen nur vom Staate selbst oder von dessen Konzessionären betrieben werden.

**Art. 4 des Gesetzes vom 13.12.1989, Nr. 401** sieht für das verbotene Spiel mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben folgende Strafen vor:

(1) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren, wer widerrechtlich Spiele mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben betreibt, die dem Staate oder anderen Konzessionären vorbehalten sind.

Derselben Strafe unterliegt, wer Wetten oder Prognosen von Sportwettkämpfen veranstaltet, die dem CONI oder UNIRE vorbehalten sind.

Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von mindestens 516 €, wer in unerlaubter Weise öffentliche Wetten auf Personen- oder Tierkämpfe sowie Wetten mit Geschicklichkeitsspielen veranstaltet.

Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von mindestens 516 €, wer im Staatsgebiet ohne Bewilligung seitens der Monopolverwaltung Scheine ausländischer Lotterien oder anderer ausländischer Glücksspiele verkauft oder wer sich am Spielgeschehen durch die Einsammlung von Spieleinsätzen beteiligt, die Gutschrift der Gewinne vornimmt, sowie diese Spiele fördert und hierfür Werbung mit beliebigen Kommunikationsmitteln betreibt.

(2) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten und mit einer Geldbuße von 51 € bis zu 516 €, wer für die Teilnahme an Spielen oder Wetten wirbt, die

**GIOCHI DI SCOMMESSA**

I vari giochi di scommessa sono vietati dalla legge e possono essere organizzati solo dallo Stato o per mezzo dei suoi concessionari.

La **legge 13.12.1989, n. 401, art. 4**, prevede nel caso di esercizio abusivo dell'attività di gioco del lotto o di scommessa o di concorsi pronostici, le seguenti sanzioni.

(1) È punito con l'arresto da sei mesi a tre anni, chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario.

Alla stessa pena soggiace chi organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 € chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.

È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a 516 €, chi vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché chi partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate, l'accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

(2) È punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 51 € a 516 €, chiunque dà pubblicità in qualsiasi modo all'esercizio delle attività gestite con le modalità di cui al

nach den Spielweisen laut Absatz 1 erfolgen, sofern es sich nicht um die Beteiligung an einer der im genannten Absatz vorgesehenen Straftaten handelt.

(3) Es wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit einer Geldbuße von 51 € bis zu 516 €, wer an Spielen oder Wetten teilnimmt, die nach den Spielweisen laut Absatz 1 erfolgen und sofern es sich nicht um die Beteiligung an einer der im genannten Absatz vorgesehenen Straftaten handelt.

(4) Die Strafen gemäß Absatz 1 und 2 gelten auch für Glücksspiele, welche mit einem gemäß Art. 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit verbotenen Spielgerät betrieben werden.

(4-bis) Den Strafen gemäß Artikel 4 unterliegt, wer in Italien ohne Konzession oder Lizenz gemäß Art. 88 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit irgendwelche Tätigkeit, auch mit Telekommunikation, ausübt, die zur Annahme oder Einsammlung von Wetten bestimmt ist oder nur allein die Annahme oder Einsammlung von Wetten fördert, gleichgültig, ob die Wetten im In- oder Ausland angenommen werden.

(4-ter) Den Strafen gemäß Artikel 4 unterliegt, wer Einsätze auf Spiele mit Lotto, Wetten oder Prognosen von Wettbewerben telefonisch oder telematisch einsammelt oder vormerkt, ohne für die Verwendung dieser Kommunikationsmittel die Bewilligung zu haben.


comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.

(3) È punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 51 € a 516 €, chi partecipa a concorsi, giochi o scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1 e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo.

(4) Le stesse sanzioni di cui al comma 1 e 2 si applicano ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(4-bis) Le sanzioni di cui all'articolo 4 si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

(4-ter) Le sanzioni di cui all'articolo 4 si applicano a chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, se sprovvisto di autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.



## SPIELGERÄTE

Art. 11 des L.G. vom 14.12.1988, Nr. 58, sieht vor, dass in Gasthäusern erlaubte Spiele betrieben werden können, ohne dass hierfür eine Erlaubnis notwendig ist.

Hingegen bezüglich der automatischen, halbautomatischen und elektronischen Spielgeräte und Vorrichtungen gemäß Art. 110, Abs. 6 und 7, kgl.D. 18.6.1931, Nr. 773 (E.T.G.Ö.S.), ist eine Lizenz gemäß Art. 86 desselben kgl.D. vorgeschrieben und zwar für:

- a) die Produktion und den Import;
- b) den Vertrieb und Inbetriebnahme, wenn auch nur indirekt;
- c) das Aufstellen in Handels- oder in anderen öffentlichen Betrieben (Unterhaltungslokale), welche nicht im Besitze einer Lizenz gemäß Abs. 1 oder 2 von Art. 86 oder Art. 88 des E.T.G.Ö.S. sind, sowie für das Aufstellen in öffentlich zugänglichen Räumen oder in Vereinslokalen.

Genannte Lizenz ist die Voraussetzung für den Erlass der Zulassungsbescheinigung von Seiten der autonomen Monopolverwaltung des Staates.

Gemäß Art. 19 des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241, ist die Erlaubnis ersetzt durch die Meldung des Tätigkeitsbeginns (M.T.B.).

Laut einer neuerlichen Reform des Verwaltungsverfahrens, eingeführt mit gesetzesvertretendem Dekret vom 14.3.2005, Nr. 35, darf die Tätigkeit erst nach 30 Tagen ab Hinterlegung der Meldung des Tätigkeitsbeginns aufgenommen werden. In dieser Frist kann das zuständige Amt die Meldung des Tätigkeitsbeginns mit begründeter Maßnahme abweisen. Der tatsächliche Beginn der Tätigkeit muss ebenfalls bekanntgegeben werden. Sollten in den folgenden 30 Tagen Rechtsmängel festgestellt werden, muss das Verfahren für

## APPARECCHI DA GIOCO

L'art. 11 della legge provinciale 14.12.1988, n. 58, prevede che negli esercizi pubblici possono essere tenuti e praticati giochi leciti senza licenza.

Per contro, relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6 e 7 del R.D. 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), è richiesta la licenza di cui all'art. 86 dello stesso R.D. per l'attività:

- a) di produzione o di importazione;
- b) di distribuzione o di gestione, anche indiretta;
- c) di installazione in esercizi commerciali o pubblici (locali di trattenimento) diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o dell'art. 88 T.U.L.P.S. ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati.

Predetta licenza è il presupposto per il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

A norma dell'art. 19 della legge 7.8.1990, n. 241, la licenza è sostituita dalla denuncia d'inizio di attività (d.i.a.).

Dopo una recente modifica del procedimento amministrativo, introdotta con il decreto legge 14.3.2005, n. 35, l'attività può essere iniziata solo trascorsi 30 giorni dopo la presentazione della dichiarazione di inizio di attività. In detto periodo l'ufficio di competenza ha il potere di respingere, con provvedimento motivato, la dichiarazione di inizio attività. Con successivo avviso dovrà essere comunicato l'effettivo inizio di attività. Qualora nei successivi 30 giorni dovessero riscontrarsi difetti di legge, dovrà essere dato avvio del

die Einstellung der Tätigkeit eingeleitet werden, indem die Gründe hierfür bekannt zu geben sind.

Art. 9, Bst. d) des L.G. 13.5.1992, Nr. 13, verbietet das Aufstellen und den Betrieb von automatischen und halbautomatischen Spielgeräten mit Gewinn von Geld oder Sachen.

Diese Landesbestimmung steht nicht im Widerspruch zu Art. 110 des E.T.G.Ö.S., weil es sich bei den dort aufgezählten Spielgeräten um Unterhaltungsspiele handelt, welche im beschränkten Maße den Gewinn von Geld oder Sachpreisen zulassen, sofern sie von der autonomen Monopolverwaltung des Staates genehmigt sind.

Zum Betreiben eines Spielsaales ist die Bewilligung gemäß Art. 2, L.G. 13.5.1992, Nr. 13, vorgeschrieben.

Die **Regelung der erlaubten Spiele** ist in **Art. 110 des E.T.G.Ö.S.** enthalten, die von folgenden Rechtsquellen herführt:

Gesetz vom 27.12.2002, Nr. 289, Art. 22;  
Gesetzesdekret vom 30.9.2003, Nr. 269, umgewandelt, mit Änderungen, in Gesetz vom 24.11.2003, Nr. 326;  
Gesetz vom 24.12.2003, Nr. 350, Art. 4, Abs. 195;  
Gesetz vom 30.12.2004, Nr. 311, Art. 1, Abs. 495;  
Gesetz vom 23.12.2005, Nr. 266, Art. 1, Absätze 525, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547.

**Nachstehend wird der geltende, teilweise gekürzte Text von Art. 110, kgl.D. 18.6.1931, Nr. 773, aufgezeichnet.**

#### **Absatz 1**

In Lokalen, wo Spiele betrieben werden oder Spielgeräte aufgestellt sind, muss die vom Quästor\* (Landeshauptmann) beglaubigte Tabelle der verbotenen Spiele ausgehängt sein.

Anstelle der Beglaubigung ist besagte Tabelle im Amtsblatt der Region vom

procedimento tendente la sospensione dell'attività, comunicando i motivi ostativi.

L'art. 9, lett. d) della L.P. 13.5.1992, n. 13, vieta l'installazione ed il funzionamento di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco che consentano la vincita di un premio in denaro o in natura.

Tale norma non si pone in contrasto con l'art. 110 del T.U.L.P.S., in quanto gli apparecchi da gioco ivi previsti sono considerati giochi da trattenimento, i quali consentono, entro limiti, se omologati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la vincita di premi in denaro o in natura.

Per l'esercizio di una sala giochi è prescritta la licenza di cui all'art. 2, L.P. 13.5.1992, n. 13.

La **disciplina dei giochi leciti** è contenuta nell'**art. 110 del T.U.L.P.S.**, derivante dalle seguenti fonti legislative:

legge 27.12.2002, n. 289, art. 22;  
decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24.11.2003, n. 326;  
legge 24.12.2003, n. 350, art. 4, comma 195;  
legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 495;  
legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, commi 525, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547.

**Si riporta qui, di seguito, parzialmente sintetizzato, il testo vigente dell'art. 110, R.D. 18.6.1931, n. 773.**

#### **comma 1**

In qualsiasi locale, ove sia praticato il gioco o siano installati apparecchi da gioco, dev'essere esposta la tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Questore\* (Presidente della Provincia).

In luogo della vidimazione la tabella è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

20.7.2004 veröffentlicht worden.

Der Landeshauptmann kann sowohl einzelne Spiele verbieten als auch Auflagen und besondere Verbote erlassen, die er im allgemeinen Interesse für zweckmäßig erachtet.

In den Billardsälen muss der Spielpreis angeschlagen sein.

#### **Absatz 2**

Spiele, die eine Wette beinhalten, sind verboten.

#### **Absatz 3**

Das Aufstellen der Spielgeräte laut Absatz 6 und 7 ist erlaubt in den Gast- und Handelsbetrieben, in öffentlichen Räumen und Vereinslokalen, welche die Bewilligung gemäß Art. 86 oder 88 des E.T.G.Ö.S. haben. Den Betreibern der Wanderunterhaltung ist nur das Aufstellen der Spielgeräte laut Absatz 7 erlaubt.

#### **Absatz 4**

An öffentlichen oder an öffentlich zugänglichen Orten und in Vereinslokalen sind automatische, halbautomatische und elektronische Spielgeräte und Vorrichtungen verboten, die für das Glücksspiel bestimmt sind.

Als verbotene Spiele gelten auch die Computer, die über Internet an Spielkasinos angeschlossen sind und somit Spiele ermöglichen, die laut Spieltabelle verboten sind (vedi direktorielle Verordnung der Monopolverwaltung des Staates vom 7.2.2006).

#### **Absatz 5**

Zu Glücksspielen werden die automatischen, halbautomatischen und elektronischen Spielgeräte und Vorrichtungen, wenn diese im Spiel eine Wette beinhalten, den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises rein zufällig machen oder höhere Gewinnprämien zulassen als in Absatz 6 vorgesehen.

#### **Absatz 6**

Zugelassen als erlaubte Spiele sind folgende Geräte:

Regione dd. 20.7.2004.

È data facoltà al Presidente della Provincia di vietare, nel pubblico interesse, singoli giochi, nonché di imporre prescrizioni e divieti specifici.

Nelle sale da biliardo dev'essere esposto il costo della partita.

#### **comma 2**

Sono vietati i giochi che hanno insita la scommessa.

#### **comma 3**

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita negli esercizi pubblici e commerciali, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati autorizzati ai sensi dell'art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. Agli esercenti lo spettacolo viaggiante è consentita l'installazione solo degli apparecchi di cui al comma 7.

#### **comma 4**

In luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco, destinati al gioco d'azzardo.

Si considerano giochi proibiti anche i computer collegati via Internet con case da gioco, i quali in tal modo permettono l'esercizio di giochi inseriti nella tabella dei giochi proibiti (vedi decreto direttoriale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato dd. 7.2.2006).

#### **comma 5**

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, quelli che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6.

#### **comma 6**

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

**a)** die Geräte, welche vorschriftsgemäß am telematischen Datennetz angeschlossen sind, durch den Einwurf von Geldmünzen oder mittels anderer elektronischer Zahlungsmittel betrieben werden, im Spiel der reine Zufall und die Geschicklichkeit oder die Unterhaltung des Spielers zusammenwirken, der Einsatz pro Spiel nicht mehr als 1 Euro ist, das Spiel mindestens 4" dauert und Geldgewinne ausgibt, welche die 100 Euro-grenze pro Spiel nicht überschreiten, die das Spielgerät in Geldmünzen ausschüttet.

Die Gewinne, die das Gerät in einem Zyklus von 140.000 Spielen ausschüttet, ohne diese vorprogrammiert zu haben, dürfen nicht weniger als 75% der Summe der Einsätze ausmachen.

Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch in dessen Grundregeln übereinstimmen.

**b)** die Geräte, welche verbunden mit dem Datennetz nur betrieben werden dürfen, wenn sie an ein Datenverarbeitungssystem desselben Datennetzes angeschlossen sind. Für solche Geräte werden mit Verordnung festgelegt:

1. der Spieleinsatz sowie dessen Zahlungsmodalität;
2. der Mindestanteil an den Spieleinsätzen für die Gewinnprämien;
3. der Höchstbetrag und die Auszahlungsmodalität der Gewinnprämien;
4. die Spezifizierung der Unveränderbarkeit und der Sicherheit, bezogen auch auf das Datenverarbeitungssystem, an welches die Geräte angeschlossen sind;
5. Varianten der Verantwortung des Spielers, hinzuweisen beim Spielgerät;
6. die Arten und Eigenschaften der gastgewerblichen Betriebe sowie der übrigen zugelassenen Spielannahmestellen, in welchen die Spielgeräte gemäß diesem Buchstaben zugelassen werden.

#### **Absatz 7**

Zu den erlaubten Spielen zählen auch

**a)** quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche.

Le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

**b)** quelli, facenti parte della rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento, sono definiti:

1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

#### **comma 7**

Si considerano, altresì, apparecchi e conge-

folgende Spielgeräte und Vorrichtungen:

a) die elektromechanischen Geräte ohne Bildschirm, wo der Spieler seine physischen, geistigen oder strategischen Fähigkeiten einsetzt, die Geräte ausschließlich durch Einwurf von Geldmünzen aktiviert werden, die zusammen den Wert eines Euros/Spiel nicht überschreiten dürfen. Unmittelbar nach Spielende können sie einen Sachpreis von geringem Handelswert hergeben, der aber nicht mehr als den zwanzigfachen Betrag des Spieleinsatzes ausmachen darf. Der Sachpreis darf weder in Geld eingetauscht, noch in andere Waren umgetauscht werden.

b) dieser Buchstabe ist aufgehoben durch Art. 1, Abs. 495, G. 30.12.2004, Nr. 311,

c) die Spielgeräte, welche allein auf die physische, geistige oder strategische Fähigkeit des Spielers abgestimmt sind, keine Gewinne ausgeben, die Spieldauer sich nach der Geschicklichkeit des Spielers richtet und der Spieleinsatz mehr als 50 Eurocent betragen darf.

#### **Absatz 7-bis**

Die Spielgeräte gemäß Absatz 7 dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.

#### **Absatz 8**

Das Spielen mit den in Abs. 6 vorgesehenen Spielgeräten und Vorrichtungen ist Jugendlichen unter 18 Jahren verboten.

#### **Absatz 8-bis**

Es wird bestraft mit einer Verwaltungsstrafe von 500 bis 3.000 Euro und der Schließung des Betriebes für die Höchstdauer von 15 Tagen, wer beim Betreiben der Spiele laut Absatz 6 deren Benützung unter Missachtung des Verbots von Absatz 8 zulässt.

#### **Absatz 9**

Ausser der Strafe für das verbotene

gni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

b) lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, legge 30.12.2004, n. 311.

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

#### **comma 7-bis**

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

#### **comma 8**

L'utilizzo degli apparecchi e di congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni diciotto.

#### **comma 8-bis**

Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

#### **comma 9**

Ferme restando le sanzioni previste per il

Glücksspiel sind vorgesehen:

**a)** wer Spielgeräte oder Vorrichtungen laut Abs. 6 und 7 produziert oder importiert, um sie im Inland zu vertreiben, welche nicht den Eigenschaften und Vorschriften gemäß Abs. 6 und 7 sowie den gesetzlichen und behördlichen Auflagen der vorgenannten Absätze entsprechen, wird mit einer Verwaltungsstrafe von 1.000 bis 6.000 Euro je Spielgerät bestraft;

**b)** wer Spielgeräte oder Vorrichtungen laut Abs. 6 und 7 produziert oder importiert, um sie im Inland zu vertreiben, für welche gemäß den geltenden Bestimmungen keinerlei Genehmigung vorliegt, wird mit einer Verwaltungsstrafe von 500 bis 3.000 Euro je Spielgerät bestraft;

**c)** wer auf dem Staatsgebiet an öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Orten oder in Vereinslokalen, gleich welcher Art, Spielgeräte und Vorrichtungen vertreibt, aufstellt oder verwendet, welche nicht den Eigenschaften und Vorschriften laut Abs. 6 oder 7 oder nicht den aufgrund dieser Absätze gemachten Auflagen entsprechen, wird mit einer Verwaltungsstrafe von 1.000 bis 6.000 Euro je Spielgerät bestraft.

Dieselbe Strafe wird angewandt, wer an öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Orten oder in Vereinslokalen, gleich welcher Art, Spielgeräte und Vorrichtungen betreibt, welche den Eigenschaften und Vorschriften gemäß Abs. 6 oder 7 und den aufgrund dieser Absätze gemachten Auflagen entsprechen, aber Siegesprämien in Geld oder sonstwelcher Art auszahlt, die vom Gesetz nicht zugelassen sind;

**d)** wer auf dem Staatsgebiet an öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Orten oder in Vereinslokalen, gleich welcher Art, Spielgeräte oder Vorrichtungen vertreibt, aufstellt oder dessen Verwendung zulässt, für welche nicht die vom Gesetz vorgeschriebene Bewilligung erlassen wurde, wird mit einer Verwaltungsstrafe von 500

gioco d'azzardo dal codice penale:

**a)** chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

**b)** chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisi dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

**c)** chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio.

La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

**d)** chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione



bis 3.000 Euro je Spielgerät bestraft;

e) falls eine Missachtung der Vorschriften gemäß Bst. a), b), c), d), festgestellt wird, darf die autonome Monopolverwaltung des Staates dem Urheber der Gesetzesübertretung für die Dauer von 5 Jahren keine Bewilligung mehr zum Vertrieb oder zum Aufstellen von Spielgeräten erteilen;

f) falls auf dem Spielgerät oder einer Vorrichtung die Zulassungsbescheinigung nicht angebracht ist, wird eine Verwaltungsstrafe von 500 bis 3.000 Euro je Spielgerät verhängt.

#### **Absatz 9-bis**

Spielgeräte, für welche nicht die vom Gesetz vorgeschriebene Bewilligung erlassen wurde oder nicht den Eigenschaften und Vorschriften laut Abs. 6 oder 7 und nicht den gesetzlichen Bestimmungen oder behördlichen Auflagen gemäß den vorgenannten Absätzen entsprechen, werden im Sinne von Art. 20, Abs. 4, Gesetz vom 24.11.1981, Nr. 689, eingezogen. Mit dem Einziehungsbescheid wird die Vernichtung der Spielgeräte und Vorrichtungen nach der in der Verfügung vorgesehenen Art und Weise angeordnet.

#### **Absatz 9-ter**

Bei der Missachtung des Verbotes von Abs. 8 wird an den Präfekten\* (Landeshauptmann), in dessen territorialem Zuständigkeitsbereich die Übertretung begangen wurde, Bericht erstattet. Für die Übertretungen vorgesehen von Abs. 9 wird an den Direktor des Regionalamtes der örtlich zuständigen Monopolverwaltung des Staates Bericht erstattet.

#### **Absatz 9-quater**

Für die Aufteilung der Gelder aus den Einnahmen der Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 9 werden die vom Gesetz 7.2.1951, Nr. 168, vorgesehenen Kriterien befolgt.

amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

#### **comma 9-bis**

Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

#### **comma 9-ter**

Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al Prefetto\* (Presidente della Provincia) territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

#### **comma 9-quater**

Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7.2.1951, n. 168.

**Absatz 547 von Art. 1 des Gesetzes vom 23.12.2005, Nr. 266**

Für die Übertretungen laut Art. 110, Abs. 9 des Einheitstextes, genehmigt mit königlichem Dekret vom 18.6.1931, Nr. 773 und folgenden Änderungen, welche vor in Kraft treten dieses Gesetzes begangen wurden, werden die Strafen angewandt, welche bis dahin Geltung hatten.

**Absatz 10**

Wenn der Urheber der Straftaten nach Abs. 9 Inhaber einer von Art. 86 vorgesehenen Lizenz oder einer Bewilligung gem. Art. 3, Gesetz vom 25.8.1991, Nr. 287, bzw. einer Bewilligung gemäß L.G. 14.12.1988, Nr. 58 ist, wird die Lizenz oder die Bewilligung für die Dauer von 1 bis zu 30 Tagen ausgesetzt; im Falle von Wiederholung der Übertretungen im Sinne von Art. 8-bis des Gesetzes vom 24.11.1981, Nr. 689, wird diese vom ortszuständigen Bürgermeister eingezogen.

Dieselben Maßnahmen werden vom Quästor\* (Landeshauptmann) gegenüber den Inhabern einer Lizenz gemäß Art. 88 getroffen.

**Absatz 11**

Darüberhinaus, wie von Art. 100 vorgesehen, sollten Gesetzesverletzungen von besonderer Schwere in Bezug auf die Anzahl der aufgestellten Spielgeräte und Rückfälligkeit von Gesetzesübertretungen festgestellt werden, werden vom Quästor\* (Landeshauptmann) dem Urheber der Straftaten die Lizenz für die Dauer von 1 bis zu 15 Tagen ausgesetzt, worüber die Konzessionsbehörde in Kenntnis zu setzen ist. Die Dauer der Lizenzaussetzung kraft dieses Absatzes wird dem Vollzug der Zusatzstrafe angerechnet.

\* Aufgrund des D.P.R. 686/73 und D.P.R. 526/87 sind anstelle des Quästors oder des Präfekten die Landeshauptleute von Bozen und Trient zuständig. Diese Aussage wird bestätigt im Urteil Nr. 435/2004 des VwG.

**comma 547 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266**

Per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

**comma 10**

Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, rispettivamente di una autorizzazione di cui alla L.P. 14.12.1988, n. 58, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente.

I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore\* (Presidente della Provincia) nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

**comma 11**

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il Questore\* (Presidente della Provincia), quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

\* Ai sensi del D.P.R. 686/73 e D.P.R. 526/87 la competenza del Questore o del Prefetto è attribuita ai Presidenti delle Province di Bolzano e Trento. Tale affermazione è confermata nella sentenza del

von Bozen.

So obliegt es dem Landeshauptmann, die von Art. 86, Abs. 3 und Art. 88, E.T.G.Ö.S. vorgeschriebenen Lizenzen zu erteilen sowie alle damit verbundenen und nachfolgenden Maßnahmen zu erlassen.

**Gemäß der direktoriellen Verordnung der Monopolverwaltung des Staates vom 27.10.2003**, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger vom 3. November 2003, Nr. 255, ist die Anzahl der Spielgeräte laut Art. 110, Absatz 6, im Verhältnis zur Betriebsart und Betriebsgröße wie folgt beschränkt:

**Bar und ähnliche Betriebe**

1 Spielgerät	/	15 m <sup>2</sup>
2 Spielgeräte	/	30 m <sup>2</sup>
3 Spielgeräte	/	100 m <sup>2</sup>
4 Spielgeräte	/	150 m <sup>2</sup>

Höchstzahl: 4 Stück

**Restaurant und ähnliche Betriebe**

1 Spielgerät	/	30 m <sup>2</sup>
2 Spielgeräte	/	60 m <sup>2</sup>
3 Spielgeräte	/	200 m <sup>2</sup>
4 Spielgeräte	/	300 m <sup>2</sup>

Höchstzahl: 4 Stück

**Badeanstalt**

1 Spielgerät	/	1.000 m <sup>2</sup>
2 Spielgeräte	/	2.000 m <sup>2</sup>
3 Spielgeräte	/	5.000 m <sup>2</sup>
4 Spielgeräte	/	7.500 m <sup>2</sup>

Höchstzahl: 4 Stück

**Gasthof und ähnliche Betriebe**

1 Spielgerät	/	20 Zimmer
2 Spielgeräte	/	40 Zimmer
3 Spielgeräte	/	60 Zimmer
4 Spielgeräte	/	80 Zimmer
5 Spielgeräte	/	200 Zimmer
6 Spielgeräte	/	300 Zimmer

Höchstzahl: 6 Stück

**Spielsaal** (Art. 2, L.G. 13/92)

1 Spielgerät	/	10 m <sup>2</sup>
--------------	---	-------------------

**Wettannahmeagentur**

(Art. 88 E.T.G.Ö.S.)

1 Spielgerät	/	15 m <sup>2</sup>
--------------	---	-------------------

T.A.R. nr. 435/2004.

Spetta, quindi, al Presidente della Provincia la concessione delle licenze previste dagli artt. 86, comma 3, e 88 del T.U.L.P.S. nonché l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali.

**Per disposizione del decreto direttoriale 27.10.2003 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato**, pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 novembre 2003, n. 255, il numero degli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, è limitato in proporzione alla tipologia e volume dell'esercizio:

**Bar ed esercizi assimilabili**

1 apparecchio	/	15 m <sup>2</sup>
2 apparecchi	/	30 m <sup>2</sup>
3 apparecchi	/	100 m <sup>2</sup>
4 apparecchi	/	150 m <sup>2</sup>

Numero massimo: 4 unità

**Ristorante ed esercizi assimilabili**

1 apparecchio	/	30 m <sup>2</sup>
2 apparecchi	/	60 m <sup>2</sup>
3 apparecchi	/	200 m <sup>2</sup>
4 apparecchi	/	300 m <sup>2</sup>

Numero massimo: 4 unità

**Stabilimento balneare**

1 apparecchio	/	1.000 m <sup>2</sup>
2 apparecchi	/	2.000 m <sup>2</sup>
3 apparecchi	/	5.000 m <sup>2</sup>
4 apparecchi	/	7.500 m <sup>2</sup>

Numero massimo: 4 unità

**Albergo ed esercizi assimilabili**

1 apparecchio	/	20 camere
2 apparecchi	/	40 camere
3 apparecchi	/	60 camere
4 apparecchi	/	80 camere
5 apparecchi	/	200 camere
6 apparecchi	/	300 camere

Numero massimo: 6 unità

**Sala giochi** (art. 2, L.P. 13/92)

1 apparecchio	/	10 m <sup>2</sup>
---------------	---	-------------------

**Agenzia di raccolta delle scommesse**

(art. 88 T.U.L.P.S.)

1 apparecchio	/	15 m <sup>2</sup>
---------------	---	-------------------

2 Spielgeräte	/	30 m <sup>2</sup>
3 Spielgeräte	/	45 m <sup>2</sup>
4 Spielgeräte	/	60 m <sup>2</sup>
5 Spielgeräte	/	75 m <sup>2</sup>
6 Spielgeräte	/	90 m <sup>2</sup>
7 Spielgeräte	/	200 m <sup>2</sup>
8 Spielgeräte	/	300 m <sup>2</sup>

Höchstzahl: 8 Stück

#### **Wettannahmestelle** (Art. 88 E.T.G.Ö.S.)

1 Spielgerät	/	15 m <sup>2</sup>
2 Spielgeräte	/	30 m <sup>2</sup>
3 Spielgeräte	/	100 m <sup>2</sup>
4 Spielgeräte	/	150 m <sup>2</sup>

Höchstzahl: 4 Stück.

Das Aufstellen der Spielgeräte laut Art. 110, Absatz 6 des E.T.G.Ö.S. ist in Gaststätten verboten, die sich innerhalb von Krankenhäusern, Kurhäusern, Schulen und Kultstätten befinden oder innerhalb der dazugehörigen Räumlichkeiten.

Ebenso verboten ist das Aufstellen dieser Spielgeräte außerhalb der Räume oder Areale obgenannter Anstalten.

Für Gaststätten, Badeanstalten, Gasthöfe, Wettannahmestellen und Vereinswirtschaften gilt, dass das Angebot der Spiele sich nicht auf die Spielgeräte laut Art. 110, Absatz 6, beschränken darf.

In Spielsälen darf die Anzahl der Spielgeräte laut Art. 110, Absatz 6 nicht höher sein als die Anzahl der anderen Spielgeräte laut Abs. 7.

In Gaststätten, Badeanstalten, Wettannahmestellen und Vereinswirtschaften dürfen die Spielgeräte laut Absatz 6 nicht neben anderen Spielgeräten und Vorrichtungen aufgestellt werden.

Die Spielautomaten laut Absatz 6 dürfen in Gasthöfen und Spielsälen nur in eigens hierfür bestimmten Räumlichkeiten aufgestellt werden.

2 apparecchi	/	30 m <sup>2</sup>
3 apparecchi	/	45 m <sup>2</sup>
4 apparecchi	/	60 m <sup>2</sup>
5 apparecchi	/	75 m <sup>2</sup>
6 apparecchi	/	90 m <sup>2</sup>
7 apparecchi	/	200 m <sup>2</sup>
8 apparecchi	/	300 m <sup>2</sup>

Numero massimo: 8 unità

#### **Esercizio di raccolta delle scommesse** (art. 88 T.U.L.P.S.)

1 apparecchio	/	15 m <sup>2</sup>
2 apparecchi	/	30 m <sup>2</sup>
3 apparecchi	/	100 m <sup>2</sup>
4 apparecchi	/	150 m <sup>2</sup>

Numero massimo: 4 unità.

Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., non devono essere installati negli esercizi pubblici, situati all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Non è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinate alle attività anzidette.

Negli esercizi pubblici, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi di raccolta delle scommesse e nei circoli privati l'offerta complessiva dei giochi non deve limitarsi agli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6.

Nelle sale giochi il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 non deve superare il numero degli altri apparecchi contemplati dal comma 7.

Negli esercizi pubblici, stabilimenti balneari, esercizi di raccolta delle scommesse, in circoli privati, gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.

Negli alberghi e nelle sale giochi gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 devono essere collocati in aree specificamente destinate.

## ANHANG

### Übersicht

## I GEWINNSPIELE

Preiswettbewerbe	Leistungswettbewerbe
<b>Merkmale</b>	
In Preiswettbewerben wird der Gewinner durch das Los oder die Geschicklichkeit oder durch andere Mechanismen ermittelt.	In Leistungswettbewerben wird mit einer Prämie ausgezeichnet, wer ein bestimmtes Kontingent an Waren oder Dienstleistungen kauft oder verkauft.
<b>Veranstalter</b>	
Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen	Handels-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen
<b>Voraussetzungen</b>	
Spielreglement Teilnahme unentgeltlich Kautio (Gesamtwert der Preise)	Spielreglement Teilnahme unentgeltlich Kautio (20% des Gesamtwertes der Preise)
<b>Aufsicht</b>	
Notar oder beauftragte Person der Handelskammer	Notar oder beauftragte Person der Handelskammer
<b>Preise</b>	
Sachpreise oder Dienstleistungen. Verboten sind Geldpreise, Wertpapiere u.ä.	Sachpreise oder Dienstleistungen. Verboten sind Geldpreise, Wertpapiere u.ä.
<b>Meldepflicht</b>	
An das Ministerium für das Produktionsgewerbe	Keine Meldepflicht; es muss allein das Spielreglement am Geschäftssitz des Veranstalters hinterlegt werden.
Von der Meldepflicht sind ausgenommen: Wettbewerbe für die Erstellung von literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, Gewinnspiele bei den Radio- und Fernsehstationen, Gewinnspiele mit Preisnachlass, Gewinnspiele um Sachpreise von geringem Handelswert.	

## II LOKALE GLÜCKSSPIELE

Lotterie	Tombola	Glückstopf
<b>Einschränkungen</b>		
Der Verkauf der Lotteriescheine darf den Gesamtbetrag von <b>51.645,69</b> Euro nicht überschreiten.	Die Preise dürfen den Gesamtbetrag von <b>12.911,42</b> Euro nicht überschreiten.	Der Verkauf der Lose darf den Gesamtbetrag von <b>51.645,69</b> Euro nicht überschreiten.
<b>Meldepflicht</b>		
Mon.Verw. - Gemeinde - Land	Mon.Verw. - Gemeinde - Land	Mon.Verw. - Gemeinde - Land

## APPENDICE

### Sintesi

## I MANIFESTAZIONI A PREMIO

Concorsi a premio	Operazioni a premio
<b>Caratteristiche</b>	
Nei concorsi a premio l'attribuzione dei premi è fatta dipendere dalla sorte, dall'abilità o da altro congegno.	Nelle operazioni a premio sono designati vincitori coloro che sono in grado di commercializzare un determinato contingente di prodotti o di servizi.
<b>Promotori</b>	
Imprese produttrici e commerciali	Imprese produttrici e commerciali
<b>Presupposti</b>	
Regolamento del gioco Partecipazione gratuita Cauzione (valore complessivo dei premi)	Regolamento del gioco Partecipazione gratuita Cauzione (20% del valore complessivo dei premi)
<b>Controllo</b>	
Notaio od altra persona incaricata dalla camera di commercio	Notaio od altra persona incaricata dalla camera di commercio
<b>Premi</b>	
Beni e servizi. Sono vietati i premi in denaro, titoli di credito e simili.	Beni e servizi. Sono vietati i premi in denaro, titoli di credito e simili.
<b>Obbligo di comunicazione</b>	
Al Ministero delle Attività Produttive	Nessun obbligo di comunicazione. Al luogo della comunicazione dev'essere conservato presso la sede della ditta produttrice il regolamento.
Non sono soggetti all'obbligo della comunicazione i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, le manifestazioni ove l'assegnazione dei premi avviene nella sede degli emittenti radiotelevisivi, le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo, le operazioni a premio costituite da oggetti di minimo valore.	

## II MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Lotteria	Tombola	Pesca o banco di beneficenza
<b>Limitazioni</b>		
I biglietti venduti non devono superare l'importo complessivo di <b>51.645,69</b> euro.	I premi non devono superare l'importo complessivo di <b>12.911,42</b> euro.	I biglietti venduti non devono superare l'importo complessivo di <b>51.645,69</b> euro.
<b>Obbligo di comunicazione</b>		
A.M.S. – Comune – Provincia	A.M.S. – Comune – Provincia	A.M.S. – Comune – Provincia

<b>Lotterie</b>	<b>Tombola</b>	<b>Glückstopf</b>
<b>Dokumente</b>		
Meldeformular Spielreglement	Meldeformular Spielreglement Kaution für den Gesamtwert der Preise	Meldeformular
<b>Preise</b>		
Sachpreise und Dienstleistungen Geldpreise sind verboten	Geldpreise	Sachpreise und Dienstleistungen Geldpreise sind verboten
<b>Veröffentlichung</b>		
Anschlag an Gemeindetafel	Anschlag an Gemeindetafel	Meldepflicht
<b>Aufsicht</b>		
Beauftragte/r des Bürgermeisters	Beauftragte/r des Bürgermeisters	Beauftragte/r des Bürgermeisters

### III WETTSPIELE

Wettspiele sind allgemein verboten. Die Spiele: Lotto, Toto und ähnliche sind dem Staatsmonopol vorbehalten. Wer vom Staat die Konzession erhält, genannte Wettspiele zu betreiben, muss sich die Lizenz gemäß Art. 88 des E.T. beschaffen.

### IV ERLAUBTE SPIELGERÄTE

<b>Art. 110, Absatz 6, a)</b>	<b>Art. 110, Absatz 7, a)</b>	<b>Art. 110, Absatz 7, b)</b>	<b>Art. 110, Absatz 7, c)</b>
Geldgewinnautomaten  <b>Art. 110, Absatz 6, b)</b> Mit Ministerialverordnung werden die Zulassungsbedingungen festgelegt.	elektromechanische Geräte ohne Bildschirm – Spiele mit Sachpreisen	abgeschafft	Spielgeräte und Vorrichtungen ohne Gewinn
<b>Lizenzpflicht</b>			
Gemäß Art. 86 des E.T., Abs. 3, ist die Lizenz für den Vertrieb und das Aufstellen von automatischen, halbautomatischen und elektronischen Spielgeräten gemäß 110, Abs. 6 und 7 des E.T. vorgeschrieben. Die zulässige Anzahl der Spielgeräte wird gemäß der direktoriellen Verordnung vom 27.10.2003 nach Art und Größe des Betriebes bestimmt.			
<b>Zulassungsbescheinigung</b>			
Zulassungsbescheinigung der Autonomen Monopolverwaltung des Staates.			

<b>Lotteria</b>	<b>Tombola</b>	<b>Pesca o banco di beneficenza</b>
<b>Documenti</b>		
Modulo di comunicazione Regolamento di gioco	Modulo di comunicazione Regolamento di gioco Cauzione in misura pari al valore dei premi	Modulo di comunicazione
<b>Premi</b>		
Beni mobili e servizi Sono vietati i premi in denaro	Premi in denaro	Beni mobili e servizi Sono vietati i premi in denaro
<b>Pubblicazione</b>		
Affissione all'albo del comune	Affissione all'albo del comune	Affissione all'albo del comune
<b>Vigilanza</b>		
Persona incaricata dal sindaco	Persona incaricata dal sindaco	Persona incaricata dal sindaco

### III GIOCHI DI SCOMMESSA

I giochi di scommessa sono vietati. I giochi lotto, toto e simili sono riservati al Monopolio dello Stato. Chi è in possesso della concessione per l'esercizio dei giochi di scommessa, deve munirsi della licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

### IV APPARECCHI DA GIOCO LECITI

<b>Art. 110, comma 6, a)</b>	<b>Art. 110, comma 7, a)</b>	<b>Art. 110, comma 7, b)</b>	<b>Art. 110, comma 7, c)</b>
Apparecchi automatici con vincita in denaro  <b>Art. 110, comma 6, b)</b> Con regolamento ministeriale saranno definite le condizioni di ammissibilità.	Apparecchi elettromeccanici, privi di monitor, con premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica	abrogato	Apparecchi e congegni senza vincita
<b>Obbligo di licenza</b>			
La licenza è prescritta dall'art. 86, comma 3, del T.U. per la distribuzione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici previsti dall'art. 110, comma 6 e 7. Il numero degli apparecchi è limitato in relazione alla tipologia ed al volume dell'esercizio a norma del decreto direttoriale 27.10.2003.			
<b>Titolo autorizzatorio</b>			
Il nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.			



Art. 110, Absatz 6, a)	Art. 110, Absatz 7, a)	Art. 110, Absatz 7, b)	Art. 110, Absatz 7, c)
<b>Dokumente</b>			
Meldung der Spielgeräte, Kopie der Betriebserlaubnis.			
<b>Spieleinsatz</b>			
Der Spieleinsatz darf nicht mehr als 1 Euro betragen.	Der Spieleinsatz darf nicht mehr als 1 Euro betragen.	Verboten seit dem 1.5.2004.	Der Spieleinsatz darf auch mehr als 50 Euro-cent betragen.
<b>Spieldauer</b>			
Die Dauer des einzelnen Spieles darf nicht unter 4" liegen.	Die Dauer des Spieles ist unbegrenzt.	Verboten seit dem 1.5.2004.	Die Spieldauer richtet sich nach der Geschicklichkeit des Spielers.
<b>Spielpreise</b>			
Der Geldgewinn darf 100 Euro nicht überschreiten. Der Gewinn muss vom Gerät in Geldmünzen ausgeschüttet werden.	Sachpreise, deren Handelswert nicht mehr als den 20-fachen Betrag des Spieleinsatzes ausmachen darf (20 Euro).	Verboten seit dem 1.5.2004.	Spiele ohne Gewinn
<b>Verbote</b>			
Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch in dessen Grundregeln übereinstimmen. Das Spielen mit Geldspielautomaten ist Jugendlichen unter 18 Jahren verboten.	Der Sachpreis darf weder in Geld eingetauscht, noch in andere Waren umgetauscht werden. Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.	Verboten seit dem 1.5.2004.	Gewinne sind verboten. Die Spielgeräte dürfen weder das Pokerspiel wiedergeben, noch ansatzmäßig in dessen Grundregeln übereinstimmen.
<b>Sanktionen</b>			
Haftstrafe, Geldstrafe, zeitweilige Betriebsschließung			

Art. 110, comma 6, a)	Art. 110, comma 7, a)	Art. 110, comma 7, b)	Art. 110, comma 7, c)
<b>Documenti necessari</b>			
Denuncia degli apparecchi da gioco, copia della licenza d'esercizio.			
<b>Costo della partita</b>			
Il costo della singola partita non deve superare 1 euro.	Il costo della singola partita non deve superare 1 euro.	Vietati dal 1.5.2004.	Il costo della singola partita può superare i 50 centesimi di euro.
<b>Durata della partita</b>			
La durata della singola partita non dev'essere inferiore a 4".	La durata della singola partita è illimitata.	Vietati dal 1.5.2004.	La durata della partita dipende dall'abilità del giocatore.
<b>Premi</b>			
La vincita in denaro non deve superare i 100 euro erogata dalla macchina in monete metalliche.	Premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita (20 euro).	Vietati dal 1.5.2004.	Giochi senza premio
<b>Divieti</b>			
<p>Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.</p> <p>Il gioco con apparecchi distribuenti vincite in denaro è vietato ai minori di anni 18.</p>	<p>I premi non possono essere convertiti in denaro o scambiati con premi di diversa specie.</p> <p>Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.</p>	Vietati dal 1.5.2004.	<p>Sono vietate le vincite.</p> <p>Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.</p>
<b>Sanzioni</b>			
Arresto, ammenda, sospensione dell'attività			

**DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  
vom 28. Juni 2004, Nr. 148/1.4****Verbotene Spiele**

DER LANDESHAUPTMANN

hat in Artikel 11 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in Artikel 9 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in die Artikel 86 und 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773, sowie in Artikel 20 des Sonderstatuts für Trentino – Südtirol Einsicht genommen und erlässt folgendes

**Dekret:****Artikel 1****Verbotene Spiele**

(1) Verboten sind die Spiele, welche in der Tabelle der verbotenen Spiele angeführt sind, die als Beilage A Bestandteil dieses Dekretes bildet.

(2) Die von Artikel 110, Absatz 6 des königlichen Dekretes vom 18. Juni 1931, Nr. 773, vorgesehenen Spielgeräte, für welche die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlässt, dürfen aufgestellt werden in: Gaststätten, Spielsälen, Wettannahmestellen und Badeanstalten.

(3) Die Tabelle der verbotenen Spiele ist nur in jenen Lokalen gut sichtbar auszuhängen, wo Spiele betrieben werden.

**Artikel 2****Aufhebung**

(1) Das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Februar 2003, Nr. 23/1.4, ist aufgehoben.

**Artikel 3****In-Kraft-Treten**

(1) Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
del 28 giugno 2004, n. 148/1.4****Giochi proibiti**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, l'articolo 9 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, gli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'articolo 20 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige, emana il seguente

**Decreto:****Articolo 1****Giochi vietati**

(1) Sono vietati i giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, la quale con l'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

(2) Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta, possono essere installati negli esercizi pubblici, nelle sale giochi, nei punti di raccolta di scommesse e negli stabilimenti balneari.

(3) La tabella dei giochi proibiti dev'essere esposta, in modo ben visibile, solo nei locali ove vengono praticati giochi.

**Artikel 2****Abrogazione**

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4., è abrogato.

**Articolo 3****Entrata in vigore**

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**DER LANDESHAUPTMANN – IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Durnwalder**



## **TABELLE DER VERBOTENEN SPIELE**

(Anhang A des D.L.H. 28. Juni 2004, Nr. 148/1.4  
veröffentlicht am 20.7.2004 im Amtsblatt der Region)

### **Verboten sind:**

- Glücksspiele im Allgemeinen,
- Wettspiele,
- Kartenspiele und Würfelspiele um Geld,
- Pokerspiel mit oder ohne Video-gerät, die Spiele Black-Jack und Roulette,
- Automatische, halbautomatische und elektronische Spielgeräte und Vorrichtungen, welche im Spiel eine Wette verbergen oder den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises rein zufällig machen. Zugelassen sind die Spielgeräte gemäß Art. 110 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, für welche die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlässt;
- Automaten, die mit der Warenausgabe den Gewinn eines Geld- oder Sachpreises verbinden;
- Spielgeräte ohne Erkennungsschild über die Herkunft.

## **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

(Allegato A del D.P.P. 28 giugno 2004, n. 148/1.4  
pubblicato in data 20.7.2004 sul B.U. della Regione)

### **Sono proibiti:**

- i giochi d'azzardo in genere,
- i giochi di scommessa,
- il gioco alle carte ed ai dadi per denaro,
- il gioco del poker con o senza video, i giochi del black-jack e roulette,
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco che hanno insita la scommessa o che consentano vincite puramente aleatorie di un premio in denaro o in natura; sono ammessi gli apparecchi da gioco previsti dall'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato concede il nulla osta;
- gli apparecchi che congiungono la distribuzione di beni con vincite in denaro o in natura;
- gli apparecchi senza targhetta di identificazione sulla provenienza.

An den Herrn Bürgermeister  
der Gemeinde .....

An den Herrn Landeshauptmann

## Meldung der Veranstaltung eines lokalen Glücksspiels

Der Verein oder das Organisationskomitee .....

vertreten durch Herrn/Frau .....

wohnhaft in .....

**gibt bekannt,**

dass am ..... in .....

folgendes Glücksspiel ausgetragen wird:

☐ **Glückstopf**

☐ **Tombola**

☐ **Lotterie**

Anzahl der Lose  Anzahl der Karten  Anzahl der Scheine

Preis pro Los €  Preis pro Karte €  Preis pro Schein €

Gesamtbetrag €  Gesamtwert €  Gesamtwert €   
der Lose der Preise der Preise

Für den Gesamtwert der Preise (nur beim Tombolaspiel !) wird eine **Sicherheitsleistung** erbracht mittels:

☐ Versicherungspolizze

☐ Bankbürgschaft

☐ Bargeldhinterlegung

Die **Ziehung** beginnt am ..... um ..... Uhr

und endet am ..... um ..... Uhr.

Die Sachpreise sind zur **Besichtigung** ausgestellt in .....

vom ..... bis zum ....., und zwar von ..... bis ..... Uhr.

Die Preise müssen entweder sofort nach der Ziehung oder innerhalb von ..... Tag(en) abgeholt werden. Erfolgt dies nicht, gehören sie von Rechts wegen dem Veranstalter.

Der **Erlös** aus dem Glücksspiel ist für folgenden Zweck bestimmt: .....

Datum, .....

**Der/Die Veranstalter/in**

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Veranstaltung sind gegeben. Für die Kontrolle und Überwachung wird beauftragt

Herr/Frau ..... geb. am .....

wohnhaft in .....

Datum, .....

**Der Bürgermeister**

Al Sindaco del Comune  
di .....

Al Presidente della Provincia

### Comunicazione della manifestazione di sorte locale

L'Associazione od altro Comitato organizzativo .....

rappresentato/a dal/la sig./ra .....

residente in .....

**comunica**

che in data ..... in località .....

sarà eseguita la seguente manifestazione di sorte locale:

☐ **pesca**

☐ **tombola**

☐ **lotteria**

no. dei biglietti ..... no. delle cartelle ..... no. dei biglietti .....

prezzo p. biglietto € ..... prezzo p. cartella € ..... prezzo p. biglietto € .....

importo totale ..... importo totale ..... importo totale .....  
dei biglietti ..... dei premi ..... dei premi .....

Per l'importo complessivo dei premi è stata prestata **cauzione** (solo per la tombola !) con:

☐ polizza di assicurazione

☐ fideiussione bancaria

☐ deposito di denaro

**L'estrazione** inizia in data ..... alle ore .....

e termina in data ..... alle ore .....

I premi sono messi alla **pubblica vista** nel locale .....

dal ..... al ..... dalle ore ..... alle ore .....

I premi dovranno essere ritirati o immediatamente dopo l'estrazione o entro il termine di giorni .....

I premi non ritirati passano di diritto in proprietà del promotore.

Il **ricavato** della manifestazione di sorte locale è destinato al seguente impiego: .....

Data, .....

**Il promotore/La promotrice**

Sono confermati i requisiti di legge per lo svolgimento della manifestazione. Del controllo e della vigilanza è incaricato/a

il/la sig./ra ..... nato/a il .....

residente in .....

Data, .....

**Il Sindaco**

An den Bürgermeister  
der Gemeinde .....

An den Landeshauptmann

<b>Bericht über den Verlauf der Veranstaltung</b>
---

Der/Die Veranstalter/in, Herr/Frau .....

erklärt,

dass das Glücksspiel      ☐ Tombola  
   ☐ Lotterie  
   ☐ Glückstopf

gemäß der Meldung vom ..... **regulär abgewickelt** wurde.

**Anzahl der verkauften Lose**       **Scheine**       **Karten**

**Gesamteinnahme** ..... Euro

Die Preise wurden den rechtmäßigen Gewinnern übergeben.

Es konnten weder Reklamationen von Seiten der Teilnehmer, noch Unregelmäßigkeiten in der Abwicklung der Veranstaltung festgestellt werden.

Eine Kopie dieses Berichtes wird dem Beauftragten des Bürgermeisters ausgehändigt, welcher für die Empfangsbestätigung hier mitunterzeichnet.

Datum .....

Der/Die Veranstalter/in

Der/Die Beauftragte des Bürgermeisters

.....

.....

**Al Sindaco**  
**del Comune di** .....

**Al Presidente della Provincia**

<b>Rapporto sullo svolgimento della manifestazione</b>
--

Il/La promotore/trice, sig./ra .....

**dichiara**

che la manifestazione di sorte locale ☐ **tombola**  
☐ **lotteria**  
☐ **pesca/banco di beneficenza**

si è **svolta regolarmente, conforme** alla comunicazione dd. ....

**Biglietti venduti nella tombola**  **lotteria**  **pesca**

**Ricavato totale** ..... **€uro.**

I premi sono stati consegnati ai vincitori.

Non sono stati segnalati né reclami da parte dei partecipanti al gioco, né registrate irregolarità nello svolgimento della manifestazione.

Una copia del rapporto è consegnata alla persona incaricata dal sindaco, la quale firma qui per ricevuta.

Data, .....

Il promotore/La promotrice

.....

L'/La incaricato/a dal sindaco

.....



**Meldung von Spielgeräten**

Der/Die Unterfertigte ....., geb. am .....

in ....., wohnhaft in .....

St.-Nr. ...., gesetzlicher/e Vertreter/in der Gesellschaft .....

..... St.-Nr. ....

**gibt bekannt,**

dass er/sie im Lokal .....  
(Betrieb angeben)

gelegen in ....., auf einer Fläche\* von ..... m<sup>2</sup>,

folgende automatische, halbautomatische und elektronische Geräte oder Vorrichtungen  
für Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele aufstellen wird:

Type der Spielgeräte	Lieferfirma	Art. 110, Absatz	Anzahl

Er/sie versichert, die Tabelle der verbotenen Spiele sichtbar im Betriebslokal  
auszuhängen und keines der verbotenen Spiele zuzulassen.

**Im Sinne von Art. 19 des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241, darf die Tätigkeit erst nach  
Ablauf von 30 Tagen nach Hinterlegung dieser Meldung aufgenommen werden.**

Der/Die Unterfertigte

Datum .....

Anlagen:

Kopie der Betriebserlaubnis

\* Bar und gleichgestellte Betriebe – Schankfläche angeben  
Restaurant und gleichgestellte Betriebe – Verabreichungsfläche angeben  
Gasthof und gleichgestellte Betriebe – Anzahl der Zimmer angeben  
Badeanstalt – konzessionierte Betriebsfläche angeben  
Spielsaal – Raumfläche angeben  
Wettbüros und Wettannahmestellen in Konzession – Raumfläche angeben

**Al Presidente della Provincia  
Ufficio polizia amministrativa  
via Crispi 3 – 39100 BOLZANO**

**Denuncia di apparecchi da gioco**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_, legale rappresentante della società  
\_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

**comunica**

che saranno installati nel locale \_\_\_\_\_  
(indicare l'esercizio)

sito in \_\_\_\_\_, su una superficie\* di \_\_\_\_\_ mq,

i seguenti apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da  
trattenimento o da gioco di abilità:

tipo degli apparecchi da gioco	ditta fornitrice	art. 110, comma	numero

Il/La dichiarante assicura di esporre, in modo visibile, la tabella dei giochi proibiti nel locale  
d'esercizio e di non consentire i giochi proibiti.

**A norma dell'art. 19, legge 7.8.1990, n. 241, l'attività può essere iniziata non prima  
che siano trascorsi 30 giorni dal deposito della presente denuncia.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

allegati:

copia della licenza d'esercizio

\* bar ed esercizio assimilabile – indicare la superficie di somministrazione  
ristorante ed esercizio assimilabile – indicare la superficie di somministrazione  
albergo ed esercizio assimilabile – indicare il numero delle camere  
stabilimento balneare – indicare la superficie di concessione demaniale  
sala giochi – indicare la superficie del locale  
agenzia di scommesse ed esercizio di raccolta scommesse su incarico di concessionari – indicare la superficie del locale

**AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL**

**Amt für Verwaltungspolizei**



**PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**Ufficio polizia amministrativa**

Prot.Nr. 1.4./73.09/ /06 BA/m

AZ/S .....

**MELDEBESTÄTIGUNG  
FÜR ERLAUBTE SPIELE**

Nach Einsicht in **Art. 86, Abs. 3** des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit kgl.D. vom 18.6.1931, Nr. 773, wird

**bestätigt,**

dass Herr/Frau

am ..... **gemeldet hat,**

im Betrieb .....

mit einer Betriebsfläche von ..... m<sup>2</sup>

gelegen in .....

(Anzahl) ..... **Geldgewinnautomaten** aufzustellen, welche der Kategorie von **Art. 110, Absatz 6**, zugehören, für dessen Inbetriebnahme die Autonome Monopolverwaltung des Staates die Zulassungsbescheinigung erlassen muss. Überdies wird bestätigt, dass (Anzahl) ..... **Spielgeräte** gemäß **Art. 110, Abs. 7**, gemeldet wurden.

Im Sinne von Art. 19 des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241, darf die Tätigkeit erst nach Ablauf von 30 Tagen nach Hinterlegung obiger Meldung aufgenommen werden.

**Festgestellt, dass keine Verhinderungsgründe vorliegen, dürfen die gemeldeten Spielgeräte im Sinne von Art. 86, Abs. 3, E.T.G.Ö.S. betrieben werden.**

Für nicht gemeldete Geräte oder bei Nichtbeachtung von Rechtsvorschriften werden die auf der **Rückseite** angeführten **Sanktionen** angewandt.

Bozen-Bolzano,

**Der Amtsdirektor – Il Direttore d'Ufficio**

z.K.:

Polizeidirektion von Bozen

Finanzwache .....

Carabinieri .....

Gemeinde .....

Mod. 4

**ATTESTATO DELLA DENUNCIA  
DI GIOCHI LECITI**

Visto l'**art. 86, comma 3**, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, si

**attesta**

che il/la sig./ra

in data ..... **ha denunciato** di installare

nell'esercizio .....

con una superficie di ..... mq

sito in .....

(numero) ..... **apparecchi da gioco con vincita in denaro**, appartenenti alla categoria di cui all'**art. 110, comma 6**, per la cui messa in funzione l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dovrà rilasciare il nulla osta. Inoltre si attesta che sono stati denunciati (numero) ..... **apparecchi da gioco** di cui all'**art. 110, comma 7**.

A norma dell'art. 19, legge 7.8.1990, n. 241, l'attività può essere iniziata non prima che siano trascorsi 30 giorni dal deposito della denuncia in premessa.

**Accertato che non ci sono motivi ostativi, gli apparecchi da gioco denunciati possono essere gestiti a norma dell'art. 86, comma 3, T.U.L.P.S.**

Per l'omessa denuncia di apparecchi ovvero per l'inosservanza di prescrizioni vigenti in materia si applicano le **sanzioni retroestese**.

p.c.:

Questura di Bolzano

Guardia di Finanza .....

Carabinieri .....

Comune .....

## Verzeichnis der Sanktionen

## Elenco delle sanzioni

Nr. no.	Tatbestand	Übertretung contravvenzione	Strafen sanzioni	fattispecie
1	Missachtung von Amtsvorschriften.	T.U. Art. 9	T.U. Art. 17-bis, II <b>516 – 3.098 €</b> T.U. Art. 17-ter, III *	Inosservanza di prescrizioni imposte dall'autorità.
2	Widerrechtliche Führung von Spiel-sälen.	Art. 2, L.G./L.P. 13/92	Art. 12, L.G./L.P. 13/92 <b>129 – 1.265 €*</b>	Gestione abusiva di sale giochi.
3	Betreiben oder Vertrieb von Spiel-automaten ohne Lizenz.	T.U. Art. 86, III	T.U. Art. 17-bis, I <b>516 – 3.098 €</b> T.U. Art. 17-ter, III *	Gestione o distribuzione di appa-recchi da gioco senza licenza
4	Nichtaushängen der Tabelle der verbotenen Spiele.	T.U. Art. 110, I	T.U. Art. 17, I arresto fino a 3 mesi o ammenda fino 206 € Haftstrafe bis zu 3 Monaten oder Geldbuße bis 206 €	Omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti.
5	Aufstellen oder Verwenden von Gerä-ten – auch von Computern –, die über Internet an Spielkasinos angeschlossen sind, die für das Glücksspiel bestimmt sind - Art. 110, IV, E.T.	Art. 718 c.p. / StGB	arresto 3-12 mesi + ammenda non < a 206 € / H.Str. 3-12 M + Geldbuße nicht < als 206 €	Installazione od uso di apparecchi – anche di computer che sono collegati via Internet con case da gioco –, destinati al gioco d'azzardo - art. 110, IV, T.U.
6	Herstellen, Importieren, Aufstellen oder Verwenden von Spielgeräten, welche nicht den von Art. 110, VI/VII, E.T. vorgesehenen Eigenschaften und Vorschriften entsprechen.	T.U. Art. 110, VI/VII	T.U. Art. 110, IX * <b>1.000 – 6.000 € per ciascun apparecchio / je Gerät</b> + confisca – Einziehung + preclusione di rilascio dei titoli autorizzatori per 5 anni – Verbot von Genehmigungen für 5 Jahre	Produzione, importazione, instal-lazione od uso di apparecchi da gioco non rispondenti ai requisiti e prescrizioni previste dall'art. 110, VI/VII, T.U.
7	Herstellen, Importieren, Aufstellen oder Verwenden von Spielgeräten, für welche nicht die vom Gesetz vorgesehenen Genehmigungen erteilt wurden.	Art. 38, L. 388/00	T.U. Art. 110, IX * <b>500 – 3.000 € per ciascun apparecchio / je Gerät</b> + confisca – Einziehung + preclusione di rilascio dei titoli autorizzatori per 5 anni – Verbot von Genehmigungen für 5 Jahre	Produzione, importazione, instal-lazione od uso di apparecchi da gioco per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla legge.
8	Ausgabe von Prämien in Geld oder anderer Art, die verschieden von den zugelassenen Preisen sind.	T.U. Art. 110, VI/VII	T.U. Art. 110, IX <b>1.000 – 6.000 € per ciascun apparecchio / je Gerät</b>	Chiunque corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
9	Dulden von Spielen mit Geräten laut Art. 110, VI, E.T., die den Jugendl-ichen unter 18 Jahren verboten sind.	T.U. Art. 110, VIII	T.U. Art. 110, VIII-bis * <b>500 – 3.000 €</b> + chiusura dell'esercizio per un periodo fino a 15 giorni – Schließung des Betriebes bis zu 15 Tagen	Consentire l'uso di apparecchi di cui all'art. 110, VI, T.U. vietati ai minori di anni 18.
10	Nichtanbringen der Bewilligung auf dem Spielgerät.	T.U. Art. 110, IX	T.U. Art. 110, IX <b>500 – 3.000 € per ciascun apparecchio / je Gerät</b>	Omessa apposizione dei titoli autorizzatori su ogni apparecchio.
11	Teilnahme am Glücksspiel.	Art. 720 c.p. / StGB	arresto fino 6 mesi o ammenda fino 516 € / Haftstrafe bis zu 6 M. oder Geldbuße bis 516 €	Partecipazione al gioco d'azzardo.
12	Dulden von amtlich verbotenen Spielen.	Art. 723 c.p. / StGB	ammenda. da 5 € a 103 € Geldbuße von 5 € bis 103 €	Tolleranza dell'esercizio di giochi vietati dall'autorità.
13	Missachtung der Verordnung der Tätigkeitseinstellung.	T.U. Art. 17-ter, III Art. 650 c.p. / StGB	T.U. Art. 17-ter, V Art. 650 c.p. / StGB arresto fino 3 mesi o ammenda fino 206 € / Haftstrafe bis zu 3 Monaten o. Geldbuße bis 206 €	Inosservanza dell'ordine di sospensione dell'attività.
14	Wiederaufnahme einer amtlich verbo-tenen Tätigkeit, ohne vorher den Vor-schriften entsprochen zu haben.	T.U. Art. 17-ter, III Art. 650 c.p. / StGB	T.U. Art. 17-ter, V Art. 650 c.p. / StGB arresto fino 3 mesi o ammenda fino 206 € / Haftstrafe bis zu 3 M. oder Geldbuße bis 206 €	Ripresa dell'attività vietata dall'autorità, senza uniformatosi prima alle prescrizioni imposte.

\* **pena accessoria: sospensione dell'attività – Zusatzstrafe: Tätigkeitseinstellung**

T.U. = testo unico delle leggi di pubblica sicurezza / E.T. = Einheitstext der Gesetze über die öffentliche Sicherheit (R.D. / kgl.D. 18.6.1931, n. / Nr. 733)

## **D.P.R. 26-10-2001 n. 430**

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289.

### **D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 <sup>(1)</sup>.**

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 <sup>(1/circ)</sup>.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 aprile 2002, n. 32/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 44/E;*

- *Ministero delle attività produttive: Circ. 28 marzo 2002, n. 1/AMTC.*

---

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, concernenti la disciplina delle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, nonché dei concorsi e delle operazioni a premio;

Visti gli articoli da 78 a 145 del *regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077*, concernenti il regolamento in materia di lotterie, tombole, concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'articolo 15, secondo comma, della *legge 2 agosto 1982, n. 528*, il quale prevede che l'autorizzazione a svolgere lotterie, tombole, e pesche o banchi di beneficenza possa essere rilasciata anche ai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del *decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 1989, n. 384*, il quale stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato;

Visto l'articolo 8 della *legge 26 marzo 1990, n. 62*, recante la disciplina delle tombole e pesche o banchi di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale, nonché delle sottoscrizioni o offerte di denaro con estrazione di premi promosse dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

Visto l'articolo 19, comma 4, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il quale stabilisce che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività

produttive e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali;

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto l'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'interno e per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

## **TITOLO I**

### ***Manifestazioni a premio***

#### ***1. Ambito applicativo.***

1. I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al presente titolo.

2. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.

3. I concorsi e le operazioni a premio hanno durata non superiore, rispettivamente, a uno e a cinque anni dalla data di inizio degli stessi. Nel periodo di durata dei concorsi e delle operazioni a premio sono compresi, rispettivamente, le fasi relative all'individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo è data comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell'obbligazione.

4. I concorsi e le operazioni a premio possono essere svolti a favore dei consumatori finali o di altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti.

5. La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. È vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promosso.

6. Le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio sono effettuate nel territorio dello Stato ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio.

## ***2. Concorsi a premio.***

1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell'assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all'assegnazione di ulteriori premi.

## ***3. Operazioni a premio.***

1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall'acquirente il prodotto o servizio promosso, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.

2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all'acquirente di uno o più prodotti o servizi promossi, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

## ***4. Premi.***

1. I premi messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo 2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva, escluso il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita. I premi, inoltre, sono costituiti anche da giocate del lotto o da biglietti delle lotterie nazionali.

2. I soggetti promotori di manifestazioni i cui premi sono costituiti da giocate del lotto effettuano le giocate stesse presso le ricevitorie del lotto e consegnano direttamente le bollette ai promissari. I soggetti stessi possono, altresì, offrire in premio il rimborso, totale o parziale, delle giocate del lotto già effettuate e non risultate vincenti.

3. Se i premi sono costituiti da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, i soggetti promotori offrono i biglietti interi ai promissari, non essendo consentito di frazionare il prezzo dei biglietti stessi. L'assegnazione dei biglietti interi può essere effettuata anche mediante estrazione a sorte o con altri sistemi analoghi.

### **5. Soggetti promotori delle manifestazioni a premio.**

1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

2. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 17 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

3. I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all'articolo 7.

4. In caso di manifestazione effettuata da due o più soggetti, gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni dovute. La responsabilità solidale non si estende ai rivenditori dei prodotti o dei servizi promozionati che non hanno concorso all'organizzazione della manifestazione.

### **6. Esclusioni.**

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza <sup>(2)</sup>;



c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promuovere quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

-----

(2) Lettera così modificata dal comma 9 dell'art. 7, *L. 3 maggio 2004, n. 112*.

## **7. Cauzione.**

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promosso.

2. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici. La cauzione prestata va adeguata qualora, in base all'andamento della manifestazione, l'importo originario si riveli non sufficiente a garantire la corresponsione dei premi.

3. La cauzione è prestata a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. Se entro il detto termine di scadenza non è richiesto dal Ministero delle attività produttive l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la cauzione si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza, trascorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero delle attività produttive del processo verbale di chiusura della manifestazione, di cui all'articolo 9.

4. Il Ministero delle attività produttive dispone l'incameramento della cauzione qualora:

a) in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio o dal funzionario di cui all'articolo 9, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;

b) in caso di operazioni, accerti, d'ufficio o a seguito di denuncia presentata dai partecipanti, la mancata corresponsione dei premi promessi.

### **8. Manifestazioni vietate.**

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;

b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;

c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;

d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata, da disposizioni legislative, ad autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;

e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 124, comma 1, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, come sostituito dall'articolo 19, comma 5, lettera c), della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 124, commi 2 e 3, del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938.

### **9. Individuazione dei vincitori dei concorsi a premio.**

1. Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, o di un suo delegato; se il congegno utilizzato per l'assegnazione dei premi richiede particolari conoscenze tecniche, il notaio o il pubblico ufficiale è affiancato da un esperto che rende apposita perizia.

2. In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i soggetti promotori rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestando che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.

3. Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative

all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e alla eventuale devoluzione degli stessi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*.

4. Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica redige processo verbale delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; detto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive, è trasmesso allo stesso Ministero.

#### ***10. Adempimenti dei promotori.***

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.

3. I soggetti che intendono svolgere una operazione a premio redigono un apposito regolamento, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della ditta promotrice, che è conservato presso la sede di quest'ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Le stesse modalità sono osservate in caso di eventuali modifiche al regolamento.

4. In caso di concorsi e operazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria o in forme equivalenti.

5. Nei concorsi a premio, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*.

#### ***11. Regolamento delle manifestazioni a premio e materiale pubblicitario.***

1. Il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione. Esso contiene l'indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio, del termine della consegna degli stessi, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 5, alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

2. Il materiale promozionale o informativo della manifestazione, se non contiene o non è accompagnato dal regolamento della manifestazione, riporta almeno le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione nonché, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi messi in palio.

3. Sono consentiti messaggi pubblicitari che, in relazione alle diverse caratteristiche dei mezzi audiovisivi e degli spazi utilizzati, non contengono tutte le indicazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di rinvio specifico al regolamento, con indicazione delle modalità di acquisizione o di consultazione dello stesso da parte dei promissari.

## ***12. Controllo delle manifestazioni a premio.***

1. Il Ministero delle attività produttive esercita l'attività di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio. Tale attività è svolta d'ufficio a campione, ovvero su segnalazione di soggetti interessati.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dall'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, e modificato dalla *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, se vengono segnalate o individuate manifestazioni in corso che si presumono in sede istruttoria vietate ai sensi dell'articolo 8, il Ministero delle attività produttive assegna al soggetto promotore quindici giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. Entro sessanta giorni dalla predetta richiesta il Ministero, se ravvisa la sussistenza di una o più violazioni, adotta, con decreto motivato, un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione.

## **TITOLO II**

### ***Manifestazioni di sorte locali***

## ***13. Ambito applicativo.***

1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla *legge 2 gennaio 1997, n. 2*, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:

a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

#### ***14. Adempimenti dei promotori e controlli.***

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;

b) per le tombole:

1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:

a) delle condizioni previste dal presente regolamento;

b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla *legge 2 gennaio 1997, n. 2*.

5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

7. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

### **TITOLO III**

#### ***Disposizioni finali e transitorie***

#### ***15. Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.***

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attività produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio

delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilità volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.

2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attività produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unità di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello già utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, ed all'articolo 20, comma 2, del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, il Ministero delle attività produttive può concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.

## **16. Abrogazioni.**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*:

a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973*, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla *legge 15 luglio 1950, n. 585*; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del *decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 1989, n. 384*;

c) l'articolo 15 della *legge 2 agosto 1982, n. 528*;

d) l'articolo 8 della *legge 26 marzo 1990, n. 62*;

e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con *regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077*;

f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.

## **17. Regime transitorio.**

1. Le disposizioni del presente regolamento, non si applicano ai concorsi e alle operazioni a premio, nonché alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione è presentata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

***18. Entrata in vigore.***

1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

-----



## R.D. 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

### Capo II - Degli esercizi pubblici <sup>(64)</sup>

**Art. 86** - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi <sup>(65)</sup>, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche <sup>(66)</sup>, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni <sup>(67)</sup>, ovvero locali di stallaggio e simili <sup>(67/a)</sup>.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci <sup>(68)</sup>.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati <sup>(68/a)</sup>.

-----  
(64) Vedi, anche, gli artt. 152-196, *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, riportato al n. A/II, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.

(65) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica; vedi, poi, sulle miglorie igieniche negli alberghi *R.D. 24 maggio 1925, n. 1102*, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, *L. 21 marzo 1958, n. 326* e *D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869* e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, *R.D. 16 giugno 1938, n. 1298*, riportati rispettivamente alla voce Alberghi, pensioni, locande e complessi ricettivi complementari.

(66) Vedi l'art. 63, *D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504*, riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(67) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie, riportato alla voce Sanità pubblica.

(67/a) Comma così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480*.

(68) Vedi, anche, il *D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78* e l'art. 1, *L. 8 luglio 1949, n. 478*, riportati, rispettivamente, ai nn. A/III ed A/V, nonché gli artt. 3, 9 e 10, *D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918*, riportato alla voce Turismo, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, *D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184* (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«*Articolo unico.* Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il *D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235*.

(68/a) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, *L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata *legge n. 388 del 2000*.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi <sup>(65)</sup>, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche <sup>(66)</sup>, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni <sup>(67)</sup>, ovvero locali di stallaggio e simili <sup>(67/a)</sup>.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci <sup>(68)</sup>.

La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati <sup>(68/a)</sup>.

<<<<<<<>>>>>>>>

**Art. 88** 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione <sup>(69)</sup>.

-----

(69) Articolo prima modificato dall'art. 9, *L. 13 dicembre 1989, n. 401* e poi così sostituito dall'art. 37, comma 4, *L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

<<<<<<<>>>>>>>>

**Art. 110 - 1.** In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario <sup>(84/a)</sup>.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti <sup>(84/b)</sup>.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera <sup>(84/c)</sup>.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 <sup>(84/d)</sup>, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e successive modificazioni] <sup>(84/e)</sup>;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro <sup>(84/f)</sup>.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 <sup>(84/g)</sup>.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 <sup>(84/h)</sup>.

9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio <sup>(84/i)</sup>.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso <sup>(84/l)</sup>.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio <sup>(84/m)</sup>.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168* <sup>(84/n)</sup>.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della *legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 <sup>(84/o)</sup>.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria <sup>(84/p)</sup> <sup>(85)</sup>.

-----

(84/a) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/b) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/c) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata *legge n. 266 del 2005*, il *D.Dirett. 10 aprile 2003*, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003* e il *D.Dirett. 4 dicembre 2003*. Con *Prov. 1° luglio 2004* (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(84/d) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(84/e) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il *D.Dirett. 27 ottobre 2003* e il *D.Dirett. 20 gennaio 2004*.

(84/f) Vedi, anche, il *D.Dirett. 8 novembre 2005*.

(84/g) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(84/h) Comma aggiunto dal comma 542 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/i) Comma così sostituito dal comma 543 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il *D.Dirett. 21 maggio 2003*.

(84/l) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/m) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/n) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/o) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(84/p) Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

(85) Articolo prima modificato dall'art. 1, *L. 20 maggio 1965, n. 507*, dall'art. 1, *L. 17 dicembre 1986, n. 904* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, *L. 6 ottobre 1995, n. 425* e dall'art. 37, comma 3, *L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, *L. 27*

*dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, riportato alla voce Marina mercantile.*

<<<<<<>>>>>>>

### **Legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria)**

**526.** Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

**527.** All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

« 13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

**528.** All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: « commi 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6, lettera a), e 7 ».

**529.** All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

**530.** Entro il 1 luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

**a)** gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

**b)** il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

**531.** A partire dal 1 luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

**532.** In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31 ottobre 2010.

**533.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

**535.** Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

**536.** I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con uno o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

**537.** In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorita' competente e' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

**538.** La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalita' individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.



**539.** All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: « apposita autorizzazione », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

**548.** Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti:

« **ART. 14-ter.** – (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito).

**1.** Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

**2.** Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

**3.** Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

**ART. 14-quater.** – (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici).

**1.** Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

**2.** Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

**3.** L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

**ART. 14-quinquies.** – (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti).

**1.** Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA ».

**549.** All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1. agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** nel primo periodo le parole: « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 »;
- b)** dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: « La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione »;
- c)** al quarto periodo le parole: « di cui al secondo e terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo e quarto periodo ».

<<<<<<<>>>>>>>